

### 310<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 1° OTTOBRE 1981

Presidenza del presidente FANFANI,  
indi del vice presidente OSSICINI  
e del vice presidente VALORI

#### INDICE

##### CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità . Pag. 16514

##### DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione . . . . . 16513  
Annunzio di presentazione e assegnazione 16513  
Approvazione da parte di Commissioni permanenti . . . . . 16514  
Assegnazione . . . . . 16513

##### Discussione e approvazione:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, recante provvedimenti urgenti in alcuni settori dell'economia (1572) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

PRESIDENTE . . . . . 16540  
BONDI (PCI) . . . . . 16521  
FELICETTI (PCI) . . . . . 16534  
FORMA (DC) . . . . . 16537  
GUALTIERI (PRI) . . . . . 16540  
MARCORA, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato . . . . . 16530  
PISTOLESE (MSI-DN) . . . . . 16538  
ROMANÒ (Sin. Ind.) . . . . . 16536  
SCEVAROLLI (PSI) . . . . . 16524  
\* URBANI (PCI) . . . . . 16528, 16530  
VENANZETTI, sottosegretario di Stato per il tesoro . . . . . 16531  
VETTORI (DC), relatore . . . . . 16515 e passim

« Nuove norme per il fondo di solidarietà nazionale (1462), d'iniziativa dei deputati Dulbecco ed altri; Carlotto ed altri; Lobianco ed altri (Approvato dalla 11<sup>a</sup> Commissione permanente della Camera dei deputati)

BARTOLOMEI, ministro dell'agricoltura e delle foreste . . . . . Pag. 16545  
BRUGGER (Misto-SVP) . . . . . 16552  
D'AMELIO (DC) . . . . . 16557  
MIRAGLIA (PCI) . . . . . 16553  
RASTRELLI (MSI-DN) . . . . . 16556  
ROSI (DC), relatore . . . . . 16545  
SASSONE (PCI) . . . . . 16541

##### DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Deferimento . . . . . 16515

##### GOVERNO

Richiesta di parere su documenti . . . 16514  
Trasmissione di documenti . . . 16513, 16514

##### INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio . . . . . 16558, 16560  
Interrogazioni da svolgere in Commissione 16562

##### ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 6 OTTOBRE 1981 . . . . . 16563

N. B. — L'asterisco indica che il testo del di scorso non è stato restituito corretto dall'oratore.



**Presidenza del presidente FANFANI**

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

**PALA**, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

**PRESIDENTE.** Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

**Disegni di legge, annunzio di presentazione e assegnazione**

**PRESIDENTE.** In data 30 settembre 1981, sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

*dal Ministro del tesoro:*

« Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1982) » (1583);

« Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1982 e bilancio pluriennale per il triennio 1982-1984 » (1584).

I due disegni di legge — che sono in corso di stampa, ultimata la quale saranno distribuiti — sono stati assegnati alla 5ª Commissione permanente in sede referente con il parere di tutte le altre Commissioni.

**Governo, trasmissione di documenti**

**PRESIDENTE.** In data 30 settembre 1981, il Ministro del bilancio e della programmazione economica e il Ministro del tesoro hanno presentato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 luglio 1977, n. 407, e dell'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, la relazione previsionale e programmatica per l'anno 1982 (Doc. XIII, n. 3), con

allegata la relazione programmatica delle partecipazioni statali per il 1982 (Doc. XIII, n. 3-ter).

Tali documenti saranno inviati alla 5ª Commissione permanente.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha trasmesso il Piano a medio termine 1982-1984 (Doc. XXVI, n. 2).

Tale documento sarà deferito alla 5ª Commissione permanente.

I due predetti documenti — già in corso di stampa — saranno illustrati in Aula dai Ministri del tesoro e del bilancio nella seduta antimeridiana di giovedì 8 ottobre.

**Disegni di legge, annunzio di presentazione**

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa del senatore:

**MURMURA.** — « Estensione dell'ambito di applicazione del secondo comma dell'articolo 7 della legge 20 marzo 1980, n. 75, in materia di riscatto di servizi statali prestati anteriormente alla nomina in ruolo » (1585).

**Disegni di legge, assegnazione**

**PRESIDENTE.** I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

— in sede referente:

*alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):*

« Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di indulto » (1577), previo parere della 1ª Commissione;

*alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):*

« Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 1981, n. 540, concernente la proroga delle agevolazioni fiscali per le obbligazioni e titoli simili di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, e all'articolo 57 della legge 5 agosto 1978, n. 457 » (1578), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

*alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):*

CROLLALANZA ed altri. — « Nuove norme sull'ordinamento dei servizi urbanistici per il rilancio del settore edilizio » (1569), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª e della 6ª Commissione;

*alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):*

SIGNORI ed altri. — « Nuove norme per l'iscrizione agli albi professionali delle attività sanitarie infermieristiche » (1349), previ pareri della 1ª e della 2ª Commissione.

#### **Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti**

P R E S I D E N T E . Nella seduta di ieri, la 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) ha approvato il disegno di legge: DEGAN e GIOIA. — « Ulteriore autorizzazione di spesa per il consolidamento, la ricostruzione, il restauro e la manutenzione di opere nella Basilica di San Marco in Venezia e nel duomo e nel chiostro di Monreale » (1541) (*Approvato dalla 9ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

#### **Governo, richiesta di parere su documenti**

P R E S I D E N T E . Il Presidente del Consiglio dei ministri ha trasmesso, ai sen-

si dell'articolo 109 della legge 1º aprile 1981, n. 121, i seguenti documenti:

— schema di decreto del Presidente della Repubblica per l'istituzione di ruoli ed altre disposizioni concernenti il personale della polizia di Stato;

— schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente l'utilizzazione del personale delle forze di polizia invalido per causa di servizio.

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, i suddetti documenti sono stati deferiti alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 21 ottobre 1981.

#### **Governo, trasmissione di documenti**

P R E S I D E N T E . Nello scorso mese di settembre i Ministri competenti hanno dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, delle autorizzazioni revocate o concesse a dipendenti dello Stato per assumere impieghi o esercitare funzioni presso enti od organismi internazionali o Stati esteri.

Detti elenchi sono depositati in Segreteria a disposizione degli onorevoli senatori.

#### **Corte costituzionale, ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità**

P R E S I D E N T E . Nello scorso mese di settembre sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate negli uffici del Senato a disposizione degli onorevoli senatori.

**Domande di autorizzazione a procedere  
in giudizio, deferimento**

P R E S I D E N T E . La domanda di autorizzazione a procedere in giudizio annunciata nella seduta del 4 agosto 1981 — *Doc. IV, n. 68* — è stata deferita all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, recante provvedimenti urgenti in alcuni settori dell'economia** » (1572) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 luglio 1981 n. 414, recante provvedimenti urgenti in alcuni settori dell'economia », già approvato dalla Camera dei deputati e per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, che invito anche a svolgere l'ordine del giorno presentato dalla Commissione. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Il Senato,

nell'esaminare il decreto-legge n. 414 del 31 luglio 1981,

valutato il secondo capoverso del primo comma dell'articolo 3 del testo approvato dalla Camera dei deputati;

rilevato che lo stanziamento per contributi negli interessi per le operazioni di finanziamento relative ad acquisti di nuove macchine utensili e di produzione, ai sensi della legge 28 novembre 1965, n. 1329, e successive modificazioni, non consente distin-

zioni tra imprese artigiane, piccole, medie e grandi;

ritenuto che tale sostegno al rinnovo tecnologico debba essere, per la sua agilità, riservato alle minori imprese acquirenti più che alle maggiori aziende produttrici;

impegna il Governo a disporre in modo che gli organi erogatori riservino assoluta priorità alle operazioni delle imprese piccole, medie ed artigiane come definite dalla normativa per il credito agevolato e dalla delibera CIPI 11 giugno 1979, assicurando l'ammissione di tali operazioni con massima quota di beneficio prevista dalle vigenti disposizioni.

9. 1572. 1

V E T T O R I , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, la Camera dei deputati ha approvato, il 23 settembre 1981, con alcune modifiche, la conversione in legge del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, all'attenzione del Senato al limite temporale della sua validità costituzionale. La 12ª Commissione legislativa permanente della Camera ha trattato la materia in più sedute mentre la 10ª Commissione permanente del Senato se ne è sollecitamente occupata nella seduta di mercoledì 30 settembre 1981, potendo peraltro recepire tutta la discussione svoltasi nell'altro ramo del Parlamento.

In realtà, la Camera dei deputati aveva esaminato il contenuto del provvedimento già in precedenza: ne aveva discusso in sede di decreto-legge 6 giugno 1981, n. 285, con titolo pari, ma non convertito in legge. L'esame fatto in tale occasione aveva portato, segnatamente nella seduta di giovedì 30 luglio 1981 della 12ª Commissione permanente della Camera, alla decisione di riferire favorevolmente all'Assemblea sul decreto-legge, peraltro modificato con alcuni emendamenti approvati.

È necessario rammentare come il decreto n. 414 al nostro esame, presentato alla Camera dei deputati il 4 agosto, riprenda in gran parte il contenuto del decreto n. 285, non convertito, e tiene conto dei risultati dell'esame del predetto decreto-legge presso

la Camera. Occorre notare, inoltre, come il decreto-legge n. 285 sia stato presentato dal Ministero Forlani il 9 giugno 1981, durante la crisi di Governo che ha interrotto l'esame dei provvedimenti normativi già presentati dal Governo stesso, mentre il decreto-legge n. 414 oggi al nostro esame è stato presentato a crisi risolta dal Ministero Spadolini per il permanere delle necessità già manifestatesi e per mantenerne l'operatività del decreto precedente, la cui cessazione porterebbe danni difficilmente riparabili per importanti settori dell'economia nazionale.

L'esame dei settori di intervento porta alla completa giustificazione della decretazione d'urgenza, a parere del relatore, in aggiunta alle motivazioni contingenti già espresse, nonostante l'assai diffusa avversione per i decreti-legge, specialmente quando riguardano più materie e contengono disposizioni finanziarie e normative insieme.

I sei articoli del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, dettano, rispettivamente, le seguenti disposizioni: l'anticipazione di 185 miliardi di lire assegnati al CNEN per le attività del secondo quadrimestre del 1981, la elevazione del limite degli impegni assumibili con carattere rotativo e per il 1981 dalla SACE (Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione) in relazione alla lettera a) dell'articolo 17 della legge 24 maggio 1977, n. 227 e all'articolo 17 della legge 23 aprile 1981, n.164.

L'articolo 3 reca una normativa che consente l'utilizzo di fondi della legge n. 675 del 1977, sulla riconversione e ristrutturazione industriale, su capitoli riservati alla piccola e media impresa oltre che liberalizzati nei confronti anche della grande impresa.

L'articolo 4 porta una normativa sull'indennità di licenziamento nelle grandi imprese poste in amministrazione straordinaria. L'articolo 5 reca un intervento del fondo centrale di garanzia per le autostrade, di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 382, per il pagamento delle rate dei mutui contratti e delle obbligazioni emesse in valuta estera alla data del 31 dicembre 1978 da 13 società, enti e consorzi concessionari di autostrade, con un onere valutato in 75 miliardi di lire.

Il sesto articolo prevede un conferimento fino a 10 miliardi di lire all'Ente nazionale cellulosa e carta per l'erogazione di un contributo straordinario agli editori di giornali quotidiani per far fronte all'aumento del costo della carta accertato dal CIP il 30 giugno 1981.

La Camera dei deputati ha poi deciso di sopprimere l'articolo 7 del testo originario del decreto-legge inserendo il contenuto dello stesso, e quindi la sanatoria degli atti e dei provvedimenti assunti in applicazione del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 285, in un articolo aggiuntivo al disegno di legge di conversione. L'ultimo articolo del testo reca la consueta clausola di urgenza.

Pur essendo il testo licenziato dalla 12ª Commissione della Camera dei deputati di chiara intellegibilità, sembra doveroso dar conto più in dettaglio delle motivazioni delle singole disposizioni, in aggiunta, peraltro, all'insolitamente esauriente relazione ministeriale. Sull'intervento a favore del CNEN ritengo di non dovermi dilungare nella seduta di oggi. Rammento solo che questo ramo del Parlamento ha già approvato sia il finanziamento del piano pluriennale 1980-1984 del CNEN sia la riforma del CNEN stesso nei mesi scorsi.

Quindi in tempi molti recenti il Senato si è occupato molto di questo ente e confermare la necessità di 185 miliardi di lire, da versare per consentire l'attività del secondo quadrimestre, già ormai consunto, del 1981 per il CNEN, mi sembra sufficiente.

Sulla SACE la relazione ministeriale propone una modifica al sistema di garanzie concesse da questa sezione autonoma per il credito all'esportazione e fa riferimento alla legge Ossola del 24 maggio 1977 n. 227 e alla legge del 23 aprile 1981 n. 164 (legge di bilancio), nelle quali si distinguono le assicurazioni del credito all'esportazione di durata inferiore a 24 mesi da quelle di durata superiore a 24 mesi. Per le garanzie a breve termine la legge Ossola ha istituito un *plafond* rotativo di 5.000 miliardi di lire mentre le garanzie SACE sui crediti di durata superiore a 24 mesi vengono imputate ai *plafonds* annuali fissati dalla legge di bilancio. Per le garanzie a breve le operazioni

SACE in essere dall'inizio della gestione (1978) sino al 21 maggio 1981 vedono un impegno di 800 miliardi di lire per la riassicurazione presso la SIAC (Società italiana assicurazione crediti) e impegni vari per 6.460 miliardi di lire ed i reintegri o ritorni intervenuti nel periodo ammontano a lire 2.370 miliardi.

La disponibilità attuale è ridotta a soli 110 miliardi del succitato *plafond* rotativo. L'aumento proposto di 1.500 miliardi di lire è necessario per continuare a sostenere l'esportazione italiana con pagamenti a breve termine. La gestione SACE è per tale settore in attivo. Anche per le garanzie all'esportazione con pagamenti oltre i 24 mesi gli impegni assunti al 4 giugno 1981 per 3.400 miliardi sulla disponibilità di 5.500 miliardi assegnata dall'articolo 17 della legge 23 aprile 1981, n. 164, rendono evidente la necessità di un adeguamento fino a 6.500 miliardi per garantire, nel secondo semestre dell'anno, la continuità del sostegno assicurativo all'esportazione, sempre più difficile su tutti i mercati.

Sul *plafond* annuale per le garanzie oltre i 24 mesi gravano fidejussioni per 1200 miliardi relative ad una consistente esportazione di navi, il cui pagamento è regolato per contanti. Gli aumenti del *plafond* rotativo a breve e del *plafond* annuale a più lungo termine non comportano stanziamenti ulteriori presso il Mediocredito centrale, in quanto non sono ammissibili ad agevolazione i crediti a breve termine ed anche la citata esportazione di navi, essendo regolata in contanti, non è ammissibile al finanziamento agevolato che richiederebbe contributi ad interessi da parte del Mediocredito centrale.

Sull'articolo 3 della legge n. 675 del 12 agosto 1977 si precisa che il fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale è stato ripartito dal CIPI rispettando le riserve costituite per gli interventi a favore di imprese medie, piccole e artigiane a mezzo mutui, contributi in conto capitale ed in conto interessi. Alla delibera del 27 marzo 1980 il CIPI ha fatto seguito con altra delibera in data 11 luglio 1980, ripartendo i quattro quinti del fondo tra ristrutturazione (70

per cento) e riconversione (30 per cento). Si è in tale occasione riscontrato, sulla base delle domande approvate entro il mese di aprile 1981, un modestissimo ricorso al fondo da parte delle imprese minori che hanno trovato più congeniale e convenienti ricorrere alle più collaudate agevolazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976 n. 902, e di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329 e relativi fondi presso il Mediocredito.

La stessa Artigiancassa non ha attivato le procedure per estendere alle proprie operazioni le agevolazioni in conto interessi. Tali circostanze sono imputabili a scelte delle imprese, anche nel Mezzogiorno, di strumenti di finanziamento validi e alternativi per investimenti in genere difficilmente classificabili per la riconversione e ristrutturazione secondo la legge n. 675 del 1977, oltre che funzionali e sufficienti alla copertura di domanda di credito assai consistente.

È peraltro indubbio che l'incertezza, la macchinosità e la lentezza delle procedure hanno allontanato dalla legge n. 675 le imprese burocraticamente meno apprezzate.

Per contro, le domande approvate per la grande industria non hanno completa copertura specialmente per quanto riguarda i mutui agevolati ed altre sono istruite ed approvate dal CIPI con la clausola « riserva fondi », quale ad esempio quella dell'Ital sider. Lo squilibrio tra le richieste dei due grandi settori evidenzia una non utilizzazione di circa 1.600 miliardi di lire sull'assegnazione al fondo *ex* articolo 29 della legge n. 675 del 1977: più precisamente, 760 miliardi di lire per la lettera *a*) e 835 miliardi di lire per la lettera *b*). È il blocco o la sterilizzazione, così come è chiamata dalla relazione ministeriale, di tali cifre che non permette di soddisfare le esigenze della siderurgia, della Montedison, e di altri comparti industriali di rilievo con imprese classificabili « grandi ».

La proposta dell'articolo 3, emendato dalla Camera dei deputati, è frutto della discussione avvenuta su un analogo precedente decreto-legge, il n. 285 non convertito, ed è quella di consentire l'impiego delle somme indicate, e di fatto congelate per le riserve,

a favore delle minori imprese che non mostrano di avvalersi di questa facilitazione anche a favore delle imprese maggiori. Ripeto « anche » poichè infatti il contenuto dell'articolo emendato elenca ben sette precisi importi riservati, per un ammontare di circa la metà dei residui complessivi, per l'esattezza 810 miliardi di lire, ad interventi specifici a favore di leggi o fondi ampiamente richiesti, anche se non esclusivi, dalle minori imprese e in modo speciale dalla Cassa di credito per le imprese artigiane.

Tali importi sono: 300 miliardi per la Cassa di credito delle imprese artigiane di cui 150 miliardi per concorso nel pagamento degli interessi e 150 miliardi per integrazione del fondo di dotazione. E poi 100 miliardi al Mediocredito centrale per contributo interessi su operazioni di finanziamento di nuove macchine utensili e di produzione sul fondo di cui alla legge 28 maggio 1973, n. 295, e con le modalità di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329, cosiddetta legge Sabbatini; 190 miliardi al Mediocredito centrale per il fondo di cui alla legge 28 novembre 1980, n. 782, per anticipazioni a mediocrediti regionali, per finanziamenti di iniziative da realizzare da piccole e medie imprese (cito la dizione esatta del titolo della legge in quanto dovrò riprendere questa dizione nell'illustrare un emendamento); 10 miliardi al Mediocredito centrale per costituire un nuovo fondo rotativo destinato all'acquisto o sconto di crediti vantati da medie e piccole imprese come definite dalla legge n. 675 del 1977 nei confronti delle regioni, delle province e dei comuni e di altri enti pubblici, inclusi gli enti ospedalieri. Ancora 10 miliardi vengono stanziati per il fondo di dotazione paritetico dei mediocrediti delle regioni Abruzzo, Puglia, Calabria, Basilicata, autorizzando contemporaneamente il Mediocredito d'Abruzzo ad operare anche in Molise ed integrando i consigli di amministrazione dei predetti mediocrediti regionali; infine, 200 miliardi di lire sono riservati al fondo speciale per la ricerca applicata istituito con la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, ed in aggiunta ai conferimenti disposti dalla legge n. 675 del 1977 agli articoli 10 e 29.

Nello stesso articolo 3 del decreto-legge, che viene ad acquistare in questo modo notevole importanza per un transitorio aggiornamento della normativa sul credito agevolato, la cui miniriforma proposta dall'articolo 3 del non convertito decreto-legge numero 285 è stata accantonata e rinviata a più organico provvedimento, sono raddoppiati i limiti dimensionali relativi al capitale investito e all'investimento globale, al massimo finanziamento ammissibile a tasso agevolato per il commercio, agli investimenti fissi indicati, rispettivamente, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976, dalla legge n. 517 del 1975, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 1978.

Vengono inoltre autorizzate le regioni, con lo stesso articolo 3, a concedere contributi per la quota spese d'investimento non coperta da altra agevolazione stabilita da leggi dello Stato, in attuazione della legge 10 marzo 1976, n. 319, nota come legge Merli, integrata e modificata nell'articolo 20 dalla legge 24 dicembre 1979, n. 650, per l'evidente necessità di rendere questi provvedimenti operativi, in un periodo di crisi di investimenti e di gestione da parte delle aziende che devono risanare l'ambiente per quanto riguarda gli scarichi liquidi. L'ultimo comma dell'articolo 3 risolve i dubbi di interpretazione sorti per l'applicazione della legge del 12 agosto 1977, n. 675, nel caso di contributi sui prestiti obbligazionari, equiparando l'emissione obbligazionaria al finanziamento a medio termine e la relativa istruttoria all'istruttoria dell'istituto di credito a medio termine.

All'articolo 4 il decreto-legge detta una normativa chiarificatrice interessante i dipendenti delle imprese sottoposte alla nuova procedura concorsuale fissata dal cosiddetto decreto Prodi, che avendo l'obiettivo del risanamento di alcune grandi imprese in crisi, passa attraverso l'amministrazione straordinaria, ancora da interpretare giurisprudenzialmente nella sua globalità, ma certamente divergente dalla logica ferrea della legge cosiddetta fallimentare data dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante il rinvio, disposto dalla stessa legge



Prodi, n. 95 del 1979, alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa.

Il relatore intende dare questa risposta politica alla perplessità giuridica e pratica espressa dal parere della 6ª Commissione, finanze e tesoro, che personalmente non può non condividere.

La relazione ministeriale al decreto-legge n. 414 è a proposito chiara nell'intento di agevolare l'attuazione dei piani di risanamento delle imprese nei casi in cui tale operazione richiedesse, come spesso si verifica, la riduzione di personale esuberante.

Il ricorso alla legge per una questione interpretativa, ma di vasta portata e conseguenze è opportuno anche per evitare gravi disparità nel trattamento del personale delle grandi imprese in amministrazione straordinaria a proposito di indennità di anzianità per licenziamenti avvenuti prima o dopo il provvedimento disponente la continuazione dell'esercizio dell'impresa da parte del commissario.

In sintesi, i due commi dell'articolo 4 parificano l'indennità di anzianità ai livelli di prededuzione per i dipendenti delle grandi imprese in crisi, in amministrazione straordinaria, sia per i licenziamenti avvenuti prima, sia per quelli avvenuti dopo la emanazione del provvedimento che dispone la continuazione dell'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 111 della citata legge fallimentare del 1942; vietano inoltre, per evidenti ragioni, l'inizio o la prosecuzione — dopo l'emanazione del provvedimento che dispone l'apertura dell'amministrazione straordinaria — delle azioni esecutive individuali, derogando anche a leggi speciali. Ciò nell'intento di ridurre od eliminare gli ostacoli al risanamento delle grandi imprese in crisi, come postulato dal citato decreto Prodi attraverso l'amministrazione straordinaria.

L'articolo 5 vede elencate 13 società concessionarie costruttrici di autostrade che hanno una situazione finanziaria che non consente il pagamento dei debiti contratti per la costruzione sia all'interno che all'estero. Sono in particolare in scadenza ravvicinata ratei di mutui esteri per quasi 34 miliardi di lire il cui pagamento si impone

anche per non pregiudicare il buon nome dell'Italia all'estero. Tutti i mutui e le obbligazioni sono assistiti da garanzia statale e un fondo centrale di garanzia apposito è stato costituito con la legge 28 marzo 1968, n. 382, mentre la legge 23 luglio 1980, n. 389, ha già operato per le rate di analogo tipo in scadenza nel 1980.

L'articolo 5 del decreto n. 414 abilita pertanto il citato fondo centrale di garanzia per le autostrade ad intervenire per le rate in scadenza nel 1981 prevedendo un onere di lire 75 miliardi reperibili con riduzione di pari ammontare dello stanziamento al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1981 e rinunciando all'escussione di eventuali fideiussori nonchè al rimborso agli stessi di eventuali somme di competenza del fondo dagli stessi fideiussori pagate.

Venendo all'articolo 6, il ritardo nell'approvazione della legge recante la disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria comporta e giustifica l'erogazione agli editori di giornali quotidiani di un contributo straordinario volto a fronteggiare il maggiore onere derivante dall'aumento del costo della carta, accertato dal Comitato interministeriale dei prezzi il 30 giugno 1981.

Tale contributo viene fissato in un massimo di 10 miliardi di lire, in sostituzione dei 40 miliardi fissati dal decreto-legge numero 285 del 6 giugno 1981, che non è stato convertito, con erogazione tramite l'Ente nazionale per la carta e per la cellulosa a carico del bilancio dello Stato (capitolo di spesa 7546 del Ministero dell'industria), con ripartizione determinata proporzionalmente al quantitativo di carta nazionale o di produzione comunitaria consumato. La 5ª Commissione bilancio e programmazione ha osservato, nel suo pur favorevole parere, che l'imputazione non sembrerebbe corretta.

Osservazioni e critiche al decreto-legge n. 414 sono state fatte dalla Camera dei deputati ed anche dalla 10ª Commissione permanente del Senato. È il caso di rammentare che la materia dei vari articoli è stata ed è trattata nei due rami del Parlamento su proposte legislative non ancora con-

cluse o non ancora operanti, talvolta in differenti Commissioni di merito. La differenza tra il decreto-legge n. 285 e il n. 414 e anche gli emendamenti introdotti a questo ultimo evidenziano, oltre la convergenza su provvedimenti da tempo invocati e attesi ed ora divenuti urgenti, anche l'attenzione del legislativo e del Governo per le variazioni imposte dalla dinamica della situazione dei settori interessati, in una fase di economia generale non favorevole.

La scadenza temporale del provvedimento e le eventuali conseguenze della mancata conversione orientano verso un'approvazione del testo pervenuto dalla Camera dei deputati, titolo incluso. Quest'ultima nota sembra necessaria per ridimensionare il contenuto rispetto al titolo, in quanto i settori dell'economia considerati mostrano di aver bisogno di provvedimenti di ben altra portata. È opportuno avere coscienza dei limiti, ma anche delle necessità dei provvedimenti contingenti, se non altro come preparazione al varo di norme più organiche e all'esame del bilancio dello Stato per il 1982 e del documento triennale 1982-1984, della cui tempestiva presentazione l'onorevole Presidente ha dato testè annuncio.

Si impongono ancora due notazioni per completezza. Alcune norme non finanziarie, apparentemente estranee alla materia indicata dal titolo, sono strettamente collegate e di carattere interpretativo di leggi straordinarie, anche recenti, ancora carenti di giurisprudenza: tali leggi rispondono ad interventi che non sono ripensabili o rinviabili senza pregiudizio generale e specifico (in questo ritengo trasparente l'accento al decreto Prodi). Altre norme, come quella riguardante l'intervento del fondo di garanzia per le autostrade, possono essere opinabili, ma tendono di fatto a limitare oneri e danni per gli impegni garantiti dallo Stato. In materia, il relatore, documentatosi specificamente, ma rinunciando ad impegnare o a coinvolgere la 10ª Commissione su materia di competenza di altra Commissione, ha presentato un ordine del giorno che illustrerà quando il Presidente ne darà specifica facoltà o in sede di replica. Altro ordine del giorno Lavezzari e Vettori è sta-

to votato dalla Commissione e tende a porre l'attenzione del Governo e degli organismi erogatori di contributi sulla necessità di privilegiare — in questa fase di così lenta legislazione e di così rapida evoluzione economica — gli interventi di sostegno e di stimolo alla tecnologia delle imprese minori che si rinnovano con duttilità se dispongono di agili strumenti. È il caso dell'applicazione della cosiddetta legge Sabbatini, che consente contributi da parte dei mediocrediti regionali su interessi per pagamento rateato fino a 5 anni di macchine utensili e di produzione ed alla quale possono accedere anche le grandi imprese.

Esaminato il meccanismo di tale intervento, la Commissione vuole indicare una strada da controllare ed orientare, evitando che i fondi stanziati — così come in parte avviene purtroppo per l'azione della SACE — vengano rapidamente consumati per poche operazioni, certamente valide, in favore di poche grandi aziende.

Se questa indicazione venisse condivisa dal Governo, per accelerare i nostri lavori e per non aggravare ulteriormente la discussione su un provvedimento di legge di questo tipo e per evitare un rinvio interessante certamente il Ministero del tesoro, l'ordine del giorno che la Commissione ha votato (peraltro proposto dal sottoscritto e soprattutto dal collega Lavezzari e che è francamente impreciso nella dizione in quanto fa riferimento alla legge fondamentale circa la vendita rateale delle macchine e non ai fondi successivamente stanziati per ridurne il costo della rateazione) potrebbe non essere messo ai voti, se accolto come raccomandazione, ma anche come impegno a verificare deroghe che hanno consentito e consentono ai mediocrediti regionali e al Mediocredito centrale di operare per la grande impresa che assorbe molti capitali altrove reperibili, più che per le imprese medio-piccole come determinate dalla non lontana delibera del CIPI dell'11 giugno 1979.

La complessità della materia e la necessità di dar conto delle norme proposte, nonostante alcuni aspetti opinabili quanto a tecnica giuridica ed anche esteticamente,

hanno comportato una relazione che, pur non ripetitiva, è risultata piuttosto lunga.

**P R E S I D E N T E .** Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Bondi. Ne ha facoltà.

**B O N D I .** È noto, come testè ci ha detto il relatore, che il provvedimento al nostro esame è la riedizione, riveduta e corretta, ma anche in parte ridotta, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 285, anch'esso recante per titolo, come l'attuale, « Provvedimenti urgenti in alcuni settori dell'economia ».

È noto anche che con quel decreto il passato Governo si riprometteva, un po' surrettiziamente ed anche un po' alla chetichella, di cambiare addirittura i criteri di erogazione dei contributi previsti dalle varie leggi inerenti ai settori produttivi e particolarmente al settore industriale. Certo, il tentativo era nobile: quello di sbloccare l'erogazione di questi fondi; ma in pratica, con il decreto n. 285, decaduto per decorrenza dei termini, si intendeva, per ciò che riguarda il credito agevolato, passare dal contributo dato alle banche che avevano istruito la pratica di richiesta della singola impresa al contributo corrisposto direttamente all'impresa alla quale doveva essere dato...

**M A R C O R A ,** *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* E sarebbe andato benissimo!

**B O N D I .** Non so perchè ciò non sia stato approvato.

**M A R C O R A ,** *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Perchè eravate contro.

**B O N D I .** Lei ha il merito di essere stato al Ministero dell'agricoltura, ma all'industria ancora non c'era e quindi non può sapere come stanno esattamente le cose; mi scusi tanto, signor Ministro.

Ebbene all'impresa doveva essere dato questo contributo pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata calcolata al tasso agevolato determinato in base alle singole leggi di agevolazione. Così diceva l'articolo del decreto n. 285... (*Interruzione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*).

L'altro riferimento di rilievo, che figurava nel decreto n. 285 e non figura nell'attuale, è il proposito di trasferire tutte le somme relative alle quote *ex* articolo 4 del decreto n. 285 riservate all'artigianato e alla piccola e media impresa, alle loro forme associative, cooperative e consorzi, così come è previsto dall'articolo 29 della legge n. 675 del 12 agosto 1977. Ricordo che questo articolo era anche inserito in un altro disegno di legge e dai conti fatti dagli organi ministeriali si calcola che si trattava di circa 1.595 miliardi non utilizzati.

Ebbene, queste somme dovevano essere trasferite alle grandi imprese o comunque si doveva dare anche alle grandi imprese la possibilità di attingere a questi fondi fino ad ora riservati alla piccola e alla media impresa.

Come ho già detto, il decreto n. 285 ha fatto una fine ingloriosa, non per colpa nostra, signor Ministro. Ma nonostante questo, nonostante sia morto durante la discussione alla XII Commissione della Camera, la Commissione industria, credo si possa e si debba dire che quella discussione non è stata inutile, dato che questo decreto è stato poi ripresentato con alcune modifiche, che noi consideriamo sostanziali, che tengono conto di quella discussione e, mi si permetta, essenzialmente del contributo portato dai deputati del Partito comunista.

Questo decreto di cui oggi discutiamo è diverso dall'altro, ma è ancora confuso e composito: affronta ancora un insieme di provvedimenti molto diversi l'uno dall'altro i quali, anche se alcuni di essi possono rivestire carattere d'urgenza nel loro insieme, non giustificano certamente l'adozione di un decreto-legge per la loro approvazione.

È ancora un provvedimento che definirei pasticciato, all'interno del quale figura-

no provvedimenti più vari, come ci ha ricordato il relatore: dal CNEN alla SACE, alla revisione della cosiddetta legge Prodi, all'utilizzo dei fondi della legge n. 675, alle autostrade, ai contributi all'Ente nazionale cellulosa e carta in favore dell'editoria.

Trattasi di un decreto di otto articoli di cui sette riguardanti praticamente sette materie diverse, per molte delle quali, tra l'altro, sono o sono stati in discussione recentemente al Parlamento analoghi provvedimenti. L'unico articolo, signor Presidente, che può essere valido per tutti i provvedimenti previsti da questo decreto è l'articolo 8 che stabilisce che il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

**M A R C O R A**, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. È un fine umorismo!

**B O N D I**. È un fine umorismo, signor Ministro, tuttavia il lavoro fatto alla Camera dei deputati e la prossima scadenza del decreto ci fanno desistere dal tentativo di un suo ulteriore cambiamento e miglioramento.

A questo proposito voglio fare osservare, continuando nell'umorismo, che, perdurando questo sistema di legiferare, di fatto il monocameralismo viene già realizzato, ma nel peggiore dei modi. Infatti, quando i decreti ci giungono alla vigilia della loro scadenza, siamo di fronte al dilemma: prendere o lasciare. E spesso il senso di responsabilità, almeno per quanto ci riguarda, ci costringe ad accettare comunque o a non respingere cose che tuttavia non hanno la nostra piena approvazione.

Detto ciò e chiusa questa parentesi...

**P R E S I D E N T E**. Ritenendo valido il sistema bicamerale, ella può approfittare e concorrere a bocciare quel decreto-legge che non le pare giusto anche, anzi soprattutto, se trasmesso dall'altro ramo del Parlamento all'ultima ora.

**M A R C O R A**, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Ci vuole un po' di coraggio!

**B O N D I**. Signor Presidente, sarebbe anche discutibile la procedura con cui siamo stati convocati per discutere questo provvedimento. Comunque, lasciamo perdere: ognuno poi ha le sue valide ragioni. In ogni modo, sarebbe un discorso abbastanza avvincente.

Detto ciò e chiusa questa parentesi, vengo ad affrontare alcuni elementi, che secondo noi sono qualificanti, dell'attuale provvedimento. Intendo essenzialmente sottolineare il significato dell'attuale articolo 3 del decreto-legge al nostro esame il quale, pur affrontando il problema dell'utilizzo dei fondi della legge n. 675 riservati all'artigianato e alla piccola e media impresa, differisce tuttavia sostanzialmente dalla formulazione che figurava nel vecchio decreto, cioè nel n. 285 decaduto. Lì si proponeva che i fondi potessero essere utilizzati anche dalla grande impresa, qui invece si stabilisce che dei 1.595 miliardi circa, così ci è stato detto, 775 circa sono a disposizione anche della grande impresa e 825 sono a disposizione della piccola e media impresa e dell'artigianato.

Secondo noi questo è un grosso fatto che fondamentalmente premia la nostra azione e che evita, mi si permetta la parola, lo scippo che si voleva fare in favore, come era scritto nella relazione del vecchio decreto-legge n. 285, della Fiat, della Montedison, dell'Italsider e del settore aeronautico.

Noi consideriamo grave questo fatto e lo abbiamo detto fin dall'inizio; lo dicemmo quando alla Commissione industria si discusse la tabella 14 del bilancio dello Stato; e ci meravigliamo che dopo tanti discorsi sul piccolo è bello, piccolo è utile si sottraggano, così, di un colpo, i fondi destinati alla piccola e media impresa e all'artigianato per darli di fatto alla grande impresa col pretesto che la piccola e media impresa e l'artigianato non li hanno utilizzati, quando tutti sanno che non li hanno utilizzati perchè le leggi non hanno permesso questa utilizzazione. Ci meravigliamo noi che non abbiamo mai pensato che tutto potesse basarsi sulla piccola e media impresa, che abbiamo respinto e respingiamo ogni demagogica filosofia sui piccoli signor Brambilla, pro-

prio perchè consideriamo che un paese moderno non può vivere di piccole e medie imprese perchè, ripetendo un esempio che ho portato anche in Commissione, come cento barche non fanno un bastimento, le piccole e medie imprese da sole non possono realizzare gli obiettivi e i fini che solo le grandi imprese, specie nei settori della produzione dei beni strumentali, nei settori energetici, nel siderurgico, nell'elettronica, possono garantire ad un paese moderno. Quindi con responsabilità e senza demagogia ci siamo battuti alla Camera per cambiare il vecchio decreto e per giungere all'attuale formulazione dell'articolo 3 e lo abbiamo fatto tenendo presenti i problemi delle grandi imprese, che non possono essere risolti a scapito della piccola impresa e quelli delle piccole imprese e soprattutto vedendo quali erano i canali di finanziamento più appropriati alla piccola e media impresa. Ed infatti le misure previste tendono a prendere atto che i fondi destinati alla piccola e media impresa non sono stati spesi e a fare in modo di attivare quei canali che si sono dimostrati particolarmente validi per queste aziende e per l'artigianato. Da una parte si rifinanzia la legge n. 1329 per l'acquisto di macchine utensili, dall'altra si alimenta, con nuovi stanziamenti, il fondo del Mediocredito centrale, e si aumentano i fondi dell'artigianato venendo incontro ad una richiesta che è stata formulata più volte anche con interrogazioni e interpellanze alle quali purtroppo non abbiamo avuto ancora la soddisfazione di avere risposta. Si conferiscono fondi ai mediocrediti regionali, autorizzando il mediocredito abruzzese ad operare anche nella regione Molise, superando così una discrasia che si era creata. Si conferiscono 200 miliardi al fondo per la ricerca applicata, si istituisce un fondo destinato all'acquisto ed allo sconto dei crediti vantati dalla piccola e media impresa nei confronti delle regioni, provinve e comuni ed altri enti pubblici, compresi gli ospedali, fatto questo di rilevante importanza.

Comunque questi ed altri sono i provvedimenti che sono stati introdotti dall'attuale articolo 3 soprattutto grazie anche al nostro apporto costruttivo.

E vengo alle considerazioni che faceva il Ministro alle accuse, se così le posso chiamare. Noi alla Camera avevamo cercato anche di portare un contributo allo sblocco dei fondi delle varie leggi sugli incentivi proponendo una norma che, in attesa di una nuova e più organica riflessione su tutta la materia, avesse vigore fino al 31 dicembre prossimo venturo. Il succo della nostra proposta era rappresentato dal fatto che noi proponevamo che gli istituti di credito potessero stipulare mutui per investimenti ad un tasso superiore di due punti al tasso di riferimento. Ciò perchè ci rendiamo conto — ci piaccia o non ci piaccia — che le banche — come è stato detto — non sono enti di beneficenza e non sono invogliate a concedere dei mutui a tassi non remunerativi. La nostra proposta non è stata accolta e il Governo ha addirittura, per il momento, rinunciato ad affrontare l'argomento, nonostante esso figurasse anche in una proposta di legge (atto 2596 della Camera) anch'essa ritirata.

Ma è strano che questo provvedimento non sia stato ripresentato dopo che attorno alla nostra proposta si erano coalizzate varie forze che facevano prevedere addirittura che la Commissione industria della Camera potesse approvare il provvedimento.

Comunque — mi avvio alla conclusione — il problema del credito agevolato e della sua erogazione esiste ed è auspicabile che il Parlamento sia presto investito di tale problema.

Anche la notizia che ci ha fornito in questi giorni il sottosegretario Rebecchini, secondo la quale il Ministero dell'industria farà approvare dal Consiglio dei ministri un decreto di proroga della legge n. 675, non risolve il problema. Il Sottosegretario anzi — mi si consenta una considerazione un po' spiritosa — ci ha detto che si tratta di un decreto urgente perchè la legge n. 675 scadeva. Ebbene, ricordo che tale scadenza era prevista fin dal 12 agosto del 1977, cioè dalla data di approvazione 675. A parte comunque le osservazioni e le critiche circa l'emanazione di un nuovo decreto-legge, anzichè di una proposta organica, il problema resta. E deb-

bo rilevare che su un problema così urgente non vi è ancora, secondo me, un chiaro orientamento della maggioranza e del Governo. Abbiamo in discussione il provvedimento 1457 che prevede una nuova normativa sulla ricerca applicata, ma non abbiamo ancora una normativa completa sul credito agevolato.

Noi comunisti concordiamo sull'esigenza della separazione fra il finanziamento del programma industriale da parte delle banche e l'agevolazione che viene accordata. Questo è il concetto di fondo che proponiamo. Abbiamo già formulato proposte a questo riguardo e per quanto riguarda il Mezzogiorno abbiamo presentato un provvedimento che contiene questa normativa. Siamo per operare secondo criteri di effettiva e reale obiettività, non secondo criteri di parte, come spesso è accaduto. Proponiamo che i fondi per le piccole e medie imprese siano trasferiti alle regioni o comunque che queste pratiche siano analizzate in sede regionale perchè queste agevolazioni possano essere parte dei piani regionali di sviluppo o delle iniziative che le regioni stanno portando avanti per gli insediamenti industriali e per le attività promozionali che si stanno realizzando anche grazie alla recente approvazione della nuova legge sui consorzi.

Ho letto in questi giorni sulla stampa che esiste un documento della Democrazia cristiana al riguardo. Come risulta ai colleghi e a me, venerdì 9 e sabato 10 vi sarà un'assemblea della Confindustria per discutere su questi problemi.

Vi è quindi tutto un arco di proposte per una riflessione attenta e approfondita sui criteri di erogazione del credito agevolato. Si tratta di vedere con celerità e con ponderatezza quale deve essere il modo di organizzare e realizzare questi obiettivi. Siamo disposti a dare un contributo e non credo, signor Ministro, che si potrà dire che abbiamo impedito la realizzazione di questi obiettivi. Lei che è attento osservatore dei fatti politici conoscerà la nostra proposta di legge per quanto riguarda il Mezzogiorno e il documento che abbiamo pubblicato sulla stampa, dopo una conferenza tenuta dal nostro vice presidente, senatore Colajanni, a Milano e pubblicata prima delle elezioni.

Siamo quindi del parere che con criteri di obiettività, sentendo eventuali proposte degli imprenditori, il Parlamento debba affrontare e risolvere nel modo più celere questo problema. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare il senatore Scevarolli. Ne ha facoltà.

**S C E V A R O L L I .** Onorevole Presidente signor Ministro, onorevoli colleghi, il decreto-legge che ci apprestiamo a convertire, è stato definito, non senza qualche fondamento, un provvedimento *omnibus*. Sulle sue caratteristiche e finalità si è ampiamente discusso in questi anni, per cui non mi soffermo. Ciò mi consente di essere breve e di limitarmi soltanto a sottolineare le ragioni del nostro consenso alla sua conversione nonchè ad esprimere qualche preoccupazione.

### Presidenza del vice presidente **OSSICINI**

(Segue **S C E V A R O L L I**) . Il consenso nostro è motivato principalmente dall'urgenza indiscussa degli interventi previsti dal provvedimento. Le preoccupazioni sono dovute al fatto che esso non soddisfa in pieno l'esigenza di chiarezza di linee programmatiche per una chiara ed univoca politica industriale.

Una politica di incentivi ha senso, a nostro avviso, se è foriera di contenuti di politica economica e solo se è in grado di orientare la scelta nei settori dove è necessario sviluppare e rendere agevoli e convenienti gli investimenti stessi, altrimenti essi si traducono nella vecchia logica del salvataggio, che trasforma settori che dovrebbero essere

produttivi in settori assistiti, recando danni all'intero sistema industriale e alla finanza pubblica.

La necessità di una politica di incentivazione carica di contenuti di politica economica è, poi, ancora più evidente nel momento attuale in cui la scarsità delle risorse disponibili impone di indirizzare queste ultime verso i settori che possono utilizzarle in maniera produttiva, e non solo per effettuare salvataggi di settori ormai avviati verso una crisi irreversibile.

Ho fatto questa breve divagazione perchè, se il decreto non venisse applicato con ocularità, potrebbe correre il pericolo di seguire la vecchia logica del provvedimento tampone, al di fuori di qualsiasi quadro programmatico. In particolare l'articolo 3, che deroga all'articolo 29 della legge n. 675 del 1977, mi pare che contenga un'opzione di politica industriale, tendente a perseverare nell'intervento avulso dalle linee programmatiche cui facevo riferimento che drena risorse dai settori più dinamici e produttivi, per trasferirle a quelli che sono in grado di dare meno garanzie.

Non vi è dubbio che attualmente la piccola e media impresa e l'artigianato sono quelli economicamente più dinamici. Esistono dati ben precisi che dimostrano che essi sono un fattore trainante del nostro sistema economico.

La legge n. 675 del 1977, dal canto suo, delineò con tutti i suoi limiti, per la prima volta, un sistema di incentivazione coerente ed inserito entro linee programmatiche ben precise. Ed è in tale contesto che erano stati previsti aiuti a favore delle piccole e medie imprese e degli artigiani. Tale sistema di incentivazione inserito, come ho detto, in un ben definito disegno programmatico mantiene la sua validità. Mentre va detto che sul piano operativo la legge n. 675 del 1977 ha palesato gravi limiti.

Il Governo pertanto, nella predisposizione della riforma della legge n. 675 o di un altro strumento legislativo che abbia analoghe finalità, dovrà assolutamente tener conto, in particolare, della macchinosità immobilizzante delle procedure soprattutto per le piccole imprese e per l'artigianato, tenendo

ben presenti le diversità peculiari esistenti tra la grande e la piccola impresa che richiedono procedure specifiche e aderenti a tali diversità.

Ora l'articolo 3 del presente decreto prevede che le somme riservate a favore di tali settori potranno essere utilizzate anche da imprese maggiori, e io mi chiedo se dietro a questo ripensamento esiste una chiara motivazione di politica industriale. La speciosità di tale modifica è, comunque, evidente, poichè non ci sono dubbi che delle somme stanziare finiranno per beneficiarne non anche, ma in gran parte, le imprese maggiori, poichè è noto che, per ragioni che è superfluo stare qui a ricordare, le imprese di grande dimensione riusciranno ad ottenere più agevolmente tali aiuti, per di più con difficoltà di controllo sulla loro utilizzazione. Occorre comunque evitare di drenare risorse dai settori più produttivi per trasferirli a favore di imprese decotte. Intendiamoci bene, non è certo nelle mie intenzioni, signor Ministro, onorevoli colleghi, affermare che quando è opportuno ed economicamente conveniente, anche le imprese in crisi di grandi dimensioni non vadano aiutate avendo esse, come è noto, un ruolo fondamentale nel nostro sistema produttivo. Ma tali aiuti devono essere ben programmati e non elargiti in maniera estemporanea.

Torno allora a domandarmi se esistono motivi plausibili, di politica economica ed industriale, ad aver suggerito di derogare alla legge n. 675 del 1977 e di penalizzare, perchè di questo si tratta, la piccola e media impresa e l'artigianato.

L'imputare alla sola Artigiancassa la responsabilità del ritardo nelle procedure necessarie per dare attuazione alla legge 675, talchè le somme previste in tale legge sono rimaste inutilizzate, non appare convincente e c'è da chiedersi se essa non sia invece ascrivibile anche alla sottovalutazione del ruolo delle piccole imprese e dell'artigianato.

Il Governo, con l'approvazione del bilancio e della legge finanziaria, ha dimostrato grande consapevolezza dei gravissimi pericoli che il nostro paese corre se non sarà vinta la battaglia contro l'inflazione e innanzi-

zitutto dei pericoli per l'occupazione che deve essere assolutamente difesa. Ma il Governo e noi tutti del resto dobbiamo anche convincerci che l'occupazione non può essere efficacemente tutelata nè tanto meno potenziata se si indeboliscono le piccole e medie imprese e l'artigianato.

Onorevoli colleghi, fatte queste brevissime considerazioni, il Gruppo socialista, che ho l'onore di rappresentare, nell'esprimere il proprio voto sulla conversione del decreto, si riserva di seguirne attentamente l'applicazione affinché ancora una volta la logica del più forte non prevalga, essendo consapevole che se in Italia entra in crisi anche la piccola e media impresa e non viene incentivato l'artigianato quel paventato tracollo economico non è molto lontano. (*Applausi dalla sinistra*).

**P R E S I D E N T E .** Dichiaro chiusa la discussione generale. Debbono ancora essere svolti due ordini del giorno.

Si dia lettura dell'ordine del giorno presentato dal senatore Vettori e da altri senatori.

**B U Z I O , segretario:**

Il Senato,

discutendo il disegno di legge n. 1572 di conversione del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, recante « provvedimenti urgenti in alcuni settori dell'economia »:

rilevato che il pagamento delle rate di mutui « in valuta » garantiti dallo Stato in scadenza nel 1981, come avvenuto nel 1980 in sostituzione delle debtrici società concessionarie di autostrade, in regime giuridico temporaneo per la grave crisi finanziaria in cui versano, non risolve il problema del loro risanamento;

osservato che, specialmente per le società meno dissestate, la legge 29 febbraio 1980, n. 32, comporta ulteriori aggravii finanziari togliendo alla loro disponibilità una quota degli introiti tariffari ed il relativo sovrapprezzo per il versamento al Fondo cen-

trale di garanzia autostrade che è così alimentato per fronteggiare le insolvenze delle concessionarie, ma interpreta restrittivamente le norme della legge 23 luglio 1980, n. 389 dando luogo a ricorsi di alcune concessionarie presso il T.A.R. del Lazio;

constatato che, le proposte parlamentari di globale risanamento della situazione autostradale, anche per carenza di progetti governativi, prevedono tempi di approvazione incompatibili con le necessità reali delle società, che gestiscono in qualche caso importanti collegamenti con tratte di costosissima manutenzione per l'entità dei manufatti (ponti e viadotti) situati a quote superiori agli 800 metri s.l.m.;

impegna il Governo:

1) ad allineare con provvedimenti amministrativi di propria competenza le quote di tariffa « disponibili » delle concessionarie elencate nel decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414 a quelle che saranno in vigore al 1º gennaio 1982 sulla rete gestita dalla « Autostrade » s.p.a. del gruppo IRI;

2) a riconoscere le straordinarie necessità di manutenzione delle autostrade aventi manufatti a quota superiore agli 800 metri s.l.m., in via eccezionale in occasione dell'attesa legge di riassetto, lasciando nella loro disponibilità quanto meno il sovrapprezzo di lire 1 - 3 per Km./veicolo attualmente in vigore per tutte;

3) a precisare che gli interventi del Fondo centrale di garanzia, di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 389 e al decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414 si intendono estesi ai mutui ed ai prestiti obbligazionari non garantiti dallo Stato, ma contratti con la sola garanzia degli enti locali soci delle concessionarie;

4) a presentare un proprio disegno di legge, in caso di ulteriori ritardi nel provvedimento di riassetto, per estendere gli interventi di cui all'articolo 5 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, ai mutui contratti all'interno, con provvista in lire, da quelle concessionarie che abbiano accertata possibilità di autonoma sopravvivenza.

9. 1572. 2

VETTORI, NERI, SALVATERRA



V E T T O R I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E T T O R I , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi trovo di fronte a due fattori contraddittori: il primo è che l'ordine del giorno così come è formulato prevede, per essere compreso, una illustrazione piuttosto complessa che mi ero anche preparato; d'altro canto l'ordine del giorno presentato dai senatori Urbani, Felicetti, Bondi e Pollidoro mostra una opposizione di fondo sulla sopravvivenza anche temporanea delle concessionarie di autostrade che sono nate per iniziativa di enti pubblici, alimentando un pò la facile polemica tra le autostrade cosiddette promozionali e le arterie che sono indispensabili, e che anche questo provvedimento contempla proprio perchè debbono camminare per non tagliare alcuni gangli vitali. Di fronte a questo tipo di argomentazione, che mi pare esplicitamente politica, io rinuncio a dare conto di tutto il conteggio e direi anche di tutto il meccanismo con il quale queste autostrade sono attualmente penalizzate da una legge che dichiara di salvarle perchè versano di fatto quote di tariffa (uguali per tutti gli utenti in tutta Italia) al fondo di garanzia maggiori di quante rate non paghi il fondo per debiti che queste autostrade hanno contratto specialmente all'estero per la loro costruzione.

Limitandomi quindi a questa annotazione, a cui peraltro vorrei aggiungere quella che su questa argomentazione ci sono anche dei ricorsi al TAR del Lazio, sarei disposto a ritirare questo ordine del giorno sempre che ottenessi la constatazione che la 10ª Commissione non ha esaminato nel dettaglio i problemi sollevati da questo ordine del giorno, che ha conosciuto solo in Aula e che è frutto di personale iniziativa che ad un parlamentare è consentito assumere. La Commissione di merito, l'8ª, che avrebbe dovuto dare un parere sull'intero disegno di legge, non ha fatto pervenire alcun parere; quindi per me era abbastanza facile

prevedere l'obiezione sia per l'assenza del Ministro dei lavori pubblici, competente, sia anche per necessità di una preparazione adeguata da parte del Ministero o comunque del rappresentante del Tesoro.

A nome anche degli altri firmatari, io rinuncerei a chiedere la votazione di questo ordine del giorno se per lo meno ci fosse un'accettazione, chiamiamola regolamentarmente come raccomandazione, ma che avesse il senso che il contenuto o la intera problematica dell'ordine del giorno venga quanto meno recepita dall'Assemblea o comunque dal Governo per la parte di sua competenza, anche con un atto di ordine amministrativo che non comporti alcun'altra valutazione nè alcun assetto legislativo. A questa condizione riterrei di poter ritirare l'ordine del giorno evidentemente chiedendo che venga ritirato anche l'altro ordine del giorno presentato dal Gruppo comunista.

P R E S I D E N T E . Segue l'ordine del giorno presentato dal senatore Urbani e da altri senatori. Se ne dia lettura.

B U Z I O . *segretario*:

Il Senato,

nell'esaminare il decreto-legge n. 414 del 31 luglio 1981;

tenuto conto che da oltre un anno e mezzo nell'altro ramo del Parlamento è fermo il disegno di legge unificato sul riassetto del sistema autostradale e sul risanamento della situazione delle società autostradali gravemente deficitarie, soprattutto a causa dell'inerzia del Ministro competente;

impegna il Governo ad assumere una precisa iniziativa capace di accelerare la approvazione del suddetto disegno di legge, evitando così di incoraggiare il tentativo delle società deficitarie di prolungare un'esistenza che appare ormai superata e che costituisce il più serio ostacolo al riassetto del settore.

9.1572.3

URBANI, FELICETTI, BONDI,  
POLLIDORO

U R B A N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

\* U R B A N I . Pregherei il collega Vettori di accogliere il reciproco suggerimento di ritirare ambedue gli ordini del giorno senza condizioni perchè la proposta avanzata dal collega Vettori è contraddittoria e non praticabile. Se gli ordini del giorno devono essere ritirati ambedue con la stessa procedura il Governo dovrebbe accettare come raccomandazione due posizioni antitetiche, ma bisognerebbe cercare di non farlo se quello che decide il Parlamento deve avere qualche peso. Allora il collega Vettori ha riconosciuto che in Commissione la cosa era stata sollevata e poi pareva concordemente accantonata, proprio perchè si trattava di materia estranea al merito della Commissione. Mi pare che l'argomento abbia un suo peso perchè, trattandosi di cosa di grande rilievo che ha tutta una storia, se veramente si voleva sollevare la questione, allora bisognava determinare un incidente procedurale che ci consentisse di sospendere la discussione affinchè sentissimo almeno il parere della Commissione di merito. Noi non avevamo presentato nessun ordine del giorno proprio in questa ottica e abbiamo presentato all'ultimo momento questo non per volontà polemica, collega Vettori, — non vogliamo fare polemiche inutili — ma proprio perchè ci siamo trovati di fronte ad un atto assai importante, in quanto se il Senato approva questa posizione interferisce con una scelta su una questione che da un anno e mezzo è ferma all'altro ramo del Parlamento. Mi riferisco alla legge generale di riassetto delle autostrade e della grande viabilità che è ferma da un anno e mezzo — lo sappiamo — essenzialmente per questa questione. Ora il comitato ristretto dell'altro ramo del Parlamento ha concluso i suoi lavori con un testo che ha licenziato per la Commissione in cui si dice che le società autostradali deficitarie devono entrare a far parte dell'IRI, in una società diversa dalla Società autostrade per mantenere lim-

pidezza: quindi si è trovata ormai una soluzione che è quella del superamento di queste società autostradali che, così come sono, non possono nè gestire bene i loro apparati, nè risanarli.

Ritirando, come propongo, ambedue gli ordini del giorno senza entrare nel merito, lasciamo che la questione sia risolta nell'altro ramo del Parlamento, che l'ha già elaborata così ampiamente. Il Governo potrebbe cogliere l'occasione di questa discussione per essere sollecitato a dire la sua nell'altro ramo del Parlamento e sbloccare la situazione. Ma, data l'importanza della cosa, non mi pare che si possa risolvere con un voto (sul quale ci sarà una maggioranza stiracchiata dall'una o dall'altra parte) una questione che è di grande rilevanza.

Pregherei il Governo di tener conto di queste osservazioni, ma prima ancora mi rivolgo al collega Vettori, che so essere uomo ragionevole, perchè valuti le ragioni che, già dette ieri sommariamente in Commissione, ci permettiamo di riproporre.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il relatore.

V E T T O R I , *relatore*. Cercherò di essere sintetico e chiaro. Ringrazio i senatori intervenuti, in particolare Bondi e Scevarolli, che hanno toccato principalmente il tema della politica industriale, in cui obiettivamente questo decreto incide ben poco. Anche il rammarico del ministro Marcora per l'eliminazione della miniriforma del credito agevolato mi sembra giustificato, perchè nella mia affrettata relazione avevo messo in luce anche il mio rammarico per il fatto che i tempi della legislazione non sono adeguati ai tempi dell'economia, specie in questo periodo. Quindi anche il decreto-legge è uno strumento adeguato, tanto più che la durata è di 2-4 mesi, durante i quali è possibile arrivare ad una definizione e ad un accordo.

Ci sono quindi dei motivi per superare le perplessità comuni che possiamo avere in generale di fronte ad un decreto: c'è questa

ridotta durata dei Governi ed anche una instabilità dei Governi passati, per cui la decretazione è obbligatoria anche per gli aumentati tempi parlamentari per i provvedimenti organici, tempi assolutamente inadeguati in una fase in cui diventa eufemisticamente dinamica e scorrevole anche ogni più seria programmazione. Vorrei anche dire che l'espedito governativo di inserimento **di settori eterogenei in ogni provvedimento** mi sembra pareggiato da una pessima e forse al limite incostituzionale, abitudine delle Camere di apportare ai decreti-legge profondi rimaneggiamenti. Ne è esempio anche l'articolo 3 di cui abbiamo parlato quando, abbandonata la miniriforma del credito agevolato che rispondeva in pieno ad un certo tipo di disponibilità finanziaria, di diversa tecnica bancaria e di diversa operatività, si è tentato di mantenere la riserva di metà dei fondi destinati alla piccola e media industria ancora in questo ambito.

Non vorrei rendere la mia replica più lunga degli interventi di coloro che hanno chiosato in parte positivamente e in parte negativamente il provvedimento che oggi il relatore vi invita ad approvare, se non altro per non causare i danni che avremmo comunque per la decadenza del decreto e per le operazioni che sul medesimo sono state già obbligatoriamente fatte.

Veniamo ai due, anzi ora tre, ordini del giorno. Il primo l'ho illustrato e, a nome della Commissione, penso che potrebbe venire accettato dal Governo, ma potrebbe anche essere votato nonostante la imperfetta dicitura del riferimento alla legge 28 novembre 1965, n. 1329 che dovrebbe essere completato aggiungendo: « e delle leggi di conferimento di relativi fondi ai mediocrediti regionali ». Sull'ordine del giorno presentato in relazione all'articolo 5 sulle autostrade avrei preferito sentirmi chiedere dal Governo anzichè da un Gruppo politico il rito del medesimo...

**P R E S I D E N T E .** Aspetti che parli il Governo.

**V E T T O R I , relatore...** perchè mi era facile prevedere l'obiezione dell'assenza del Ministro dei lavori pubblici e comunque di un certo tipo di legislazione *in itinere*. D'altro canto, signor Presidente, onorevoli colleghi e presentatori di questo terzo ordine del giorno, proprio l'accenno al fatto che da un anno e mezzo o due ci sia nell'altro ramo del Parlamento un tipo di provvedimento che dovrebbe andare in direzione opposta a questo mostra la necessità di provvedere nel frattempo fino a che quel disegno di legge non sarà diventato legge dello Stato e non avrà scorporato tutto quello che c'è da scorporare, se il Parlamento legifererà in questo senso, come il collega Urbani ha preannunciato.

Ritengo che la situazione delle autostrade sia tale che i nostri interventi, anche di tamponamento, di surroga nel pagamento dei crediti garantiti dallo Stato, causino un maggiore onere finanziario su quelle autostrade che vengono contemporaneamente depauperate di una parte della tariffa. Questo era l'aspetto che mi premeva illustrare. Le tariffe sono uguali in tutta Italia, ma per quanto riguarda le autostrade in parola, in un regime giuridico temporaneo, tutte queste società per azioni avrebbero dovuto da tempo portare i libri in tribunale, come si suol dire, mentre noi, come Stato, interveniamo pagando i debiti di cui siamo garanti su strutture che funzionano e che sono state realizzate da enti pubblici, non da società private, cioè da enti pubblici che hanno progettato le autostrade, le hanno costruite indebitandosi e ritenendo di poter pagare con le tariffe le autostrade stesse. Ebbene, le tariffe sono bloccate e gran parte della tariffa viene versata al fondo di garanzia, senza riuscire a sistemare le autostrade che vanno malissimo anche a spese delle autostrade non promozionali che vanno meno male.

In questo senso, signor Presidente, un po' surrettiziamente ho illustrato l'ordine del giorno che, peraltro, ritiro ritenendo che altrettanto possano fare coloro che hanno voluto mettere in evidenza un radicale dissenso sulla programmazione a lungo termine della

legislazione autostradale, mentre era mia intenzione evitare che questo mese si andasse in tribunale o, comunque, che nell'aprile prossimo anche gli amministratori avessero delle responsabilità penali per 13 società autostradali per le quali non credo che si possa applicare il decreto Prodi che applichiamo alle altre imprese in crisi.

**P R E S I D E N T E .** Allora lei ritira l'ordine del giorno?

**V E T T O R I , relatore.** Sì, signor Presidente.

**P R E S I D E N T E .** Senatore Urbani, ritira il suo ordine del giorno?

**U R B A N I .** Sì, lo ritiro.

**P R E S I D E N T E .** Ha facoltà di parlare il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

**M A R C O R A , ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.** Signor Presidente, onorevoli senatori, prendo atto del ritiro degli ordini del giorno da parte del senatore Vettori e del senatore Urbani. Avrei molte cose da dire sulla questione delle autostrade, ma non vorrei prendere il mestiere del mio collega. Starei per dire che in queste autostrade nei giorni di maggior traffico i casellanti non riscuotono i pedaggi. Forse sarà opportuno che un giorno o l'altro, di fronte a questi fatti, si consideri l'opportunità di togliere le barriere, di mandarli a casa tutti e di mettere una piccola tassa sulla benzina che eviti appunto queste barriere medioevali. Comunque non è il mio mestiere.

Onorevole Presidente, il decreto-legge di conversione è già stato approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati e recupera in parte i contenuti di un precedente decreto 6 giugno 1981, n. 285, che non era stato convertito entro i termini costituzionali.

Il decreto-legge si propone di attuare tempestivamente parte della manovra economi-

ca del Governo. Trattasi di provvidenze ed interventi resi indilazionabili dalla necessità di rimuovere almeno i più delicati punti di crisi del settore industriale, anche al fine di evitare negative ripercussioni di vasta portata economica e sociale.

L'articolo 1, nel testo approvato senza modifiche dalla Camera dei deputati, dispone l'anticipazione al CNEN di 185 miliardi per la copertura della gestione relativa al secondo quadrimestre del corrente esercizio. Va segnalato che il disegno di legge per il finanziamento del CNEN per il quinquennio 1980-1984 non è stato ancora approvato in via definitiva — si registra l'approvazione del Senato — e che comunque occorre coprire con la necessaria forma legislativa la gestione del secondo quadrimestre del 1981 per regolarizzare la gestione del bilancio dell'ente.

L'articolo 2 — anch'esso approvato dalla Camera dei deputati senza modifiche — dispone l'aumento da 5.000 a 6.500 miliardi del *plafond* imposto alla SACE per la copertura assicurativa dei crediti all'esportazione. Come ha detto il senatore Vettori — che ringrazio perchè ha fatto una esposizione precisa, completa, addirittura in grado di istruire anche il Ministro — ci sono degli atti che non è possibile rinviare pena il fermo di operazioni economiche e commerciali di vasta portata. Quindi l'aumento da 5.000 a 6.500 miliardi fa parte della necessità urgente di assicurare crediti sino a 24 mesi alle esportazioni di cui all'articolo 17 della legge n. 227 del 1977.

L'articolo 3, integralmente sostituito nel corso dei lavori alla Camera dei deputati, sblocca i fondi della 675 sinora vincolati in maniera diversa dalla possibilità di utilizzazione. Si aprono disponibilità all'interno dei fondi, naturalmente finalizzati alle esigenze dei vari comparti produttivi del paese, in ragione del prevedibile fabbisogno finanziario di ciascuno di essi. Il senatore Vettori ha richiamato una mia interruzione al senatore Bondi a proposito della modifica della disciplina del credito agevolato.

La norma relativa è stata stralciata e purtroppo il risultato è stato che molti degli aiuti in conto interessi non vengono utilizzati perchè non trovano accesso al credito per via del riferimento al tasso agevolato.

Mi sembra, onorevole Venanzetti, che il Ministro del tesoro stia preparando un dispositivo *ad hoc* perchè purtroppo con la regolamentazione attuale noi firmiamo decreti di assegnazione che poi le imprese non riescono ad utilizzare perchè non trovano accesso al credito presso le banche le quali hanno altre forme di recupero molto maggiori del tasso di riferimento.

Per quanto riguarda l'articolo 4 che disciplina la corresponsione delle indennità di anzianità ai lavoratori cessati da imprese in amministrazione straordinaria, è accaduto che le aziende commissariate con la cosiddetta legge Prodi non potevano corrispondere le indennità di anzianità ai lavoratori licenziati, perchè il relativo pagamento si ritiene soggetto alla regola della *par condicio*. I commissari si trovano nella necessità di alleggerire il peso dell'occupazione e, pur avendo la possibilità di mettere a riposo lavoratori che avevano raggiunto i limiti di età, non possono farlo perchè non possono pagare la liquidazione. Questo articolo prevede anche il divieto di promuovere o di proseguire azioni esecutive individuali durante la procedura di amministrazione straordinaria.

L'articolo 5 consente al fondo centrale di garanzia per autostrade e metropolitane di intervenire per il pagamento delle rate di mutuo e delle obbligazioni in valuta estera gravanti al 31 dicembre 1979 su alcune società autostradali.

L'articolo 6, anch'esso approvato dalla Camera dei deputati senza modifiche sostanziali, dispone il conferimento di 10 miliardi all'Ente nazionale carta e cellulosa onde consentire a detto ente di erogare a imprese editrici di giornali quotidiani contributi commisurati alla quantità di carta effettivamente consumata e dimensionati a coprire il maggior onere conseguente all'aumento del costo della carta quale sta-

bilito dal CIP con provvedimento del 30 giugno 1981. Trattasi, come è evidente, di limitati interventi finanziari volti a coprire i maggiori costi sopportati dalle aziende editrici prima dell'operatività dei benefici previsti dalla legge per l'editoria.

Ringrazio gli onorevoli senatori che sono intervenuti e rinnovo i ringraziamenti al senatore Vettori. Sono d'accordo con il senatore Scevarolli che questo provvedimento non esaurisce gli indirizzi di politica economica del Governo, però il decreto-legge di cui si propone la conversione interviene per non complicare e non aggravare situazioni che, se non dovessero essere risolte anche in maniera parziale, renderebbero più pesante il contesto generale della situazione economica delle aziende. Il discorso più generale sulla politica industriale avremo modo di farlo esaminando ciò che sta facendo il Governo, soprattutto con l'impegno del Senato e della Camera, per i grandi obiettivi di politica industriale, cioè energia, innovazione tecnologica, misure contro la recessione, cardini sui quali si svilupperà la politica industriale e sui quali avremo modo in Commissione e in Aula di fare ulteriori approfondimenti.

Sono d'accordo, senatore Scevarolli, sul fatto che la conversione di questo decreto non soddisfa del tutto le esigenze di una politica economica generale per la nostra industria.

**P R E S I D E N T E .** Invito il Governo ad esprimere il parere sull'ordine del giorno proposto dalla Commissione.

**V E N A N Z E T T I ,** *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Signor Presidente, vorrei segnalare alla Commissione, e per essa al relatore, il fatto che questo ordine del giorno, per alcuni aspetti, è superfluo. Poichè fa riferimento all'articolo 3, dove si stabilisce un finanziamento al fondo per il Mediocredito centrale che è abilitato a operazioni relative alla media e piccola industria, potrebbe anche essere superfluo.

**Presidenza del vice presidente VALORI**

(Segue V E N A N Z E T T I , *sottosegretario di Stato per il tesoro*). So bene che, come ha ricordato il senatore Vettori, in alcuni casi ci sono state delle deroghe nell'attività dei mediocrediti regionali, ma tutto l'articolo 3 è stato formulato per recuperare alla piccola e media industria stanziamenti originariamente ad essa destinati dalla legge n. 675. Pertanto, poichè il Mediocredito centrale è abilitato ad operazioni in favore delle medie e delle piccole aziende, non sarebbe necessario un ordine del giorno. Tuttavia, se, a nome della Commissione, il relatore intende sottolineare ulteriormente questa esigenza, il Governo logicamente non si oppone, ma consiglia una modifica nel riferimento e un invito anzichè un impegno.

L'ordine del giorno, quindi, non è necessario, ma, se la Commissione insiste, lo accettiamo come raccomandazione. Non serve evidentemente un voto che anzi potrebbe indebolire il contesto dell'articolo 3, ove si ritenesse necessario un ordine del giorno di interpretazione. Poichè interpretiamo l'articolo 3 nel senso voluto dalla Commissione stessa, il Governo accetta l'ordine del giorno come raccomandazione.

**P R E S I D E N T E .** Onorevole relatore, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 1?

**V E T T O R I , relatore.** La Commissione ritiene esaurienti le dichiarazioni fatte dal rappresentante del Ministero del tesoro e non insiste per la votazione.

**P R E S I D E N T E .** Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

**B U Z I O , segretario:**

**Art. 1.**

È convertito in legge il decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, recante provvedimenti urgenti in alcuni settori dell'economia, con le seguenti modificazioni:

**All'articolo 3:**

*il primo comma è sostituito dal seguente:*

« Le somme relative alle quote riservate a favore delle imprese artigiane, nonché delle piccole e medie industrie e loro forme associate, società cooperative e loro consorzi, ai sensi del terzo capoverso del punto I del primo comma dell'articolo 29 della legge 12 agosto 1977, n. 675, non utilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere impiegate per gli interventi previsti dagli articoli 4 e 5 della stessa legge 12 agosto 1977, n. 675, anche a favore delle imprese maggiori, nonché:

nella misura di cento miliardi, a favore del fondo di cui al primo capoverso dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale per la concessione di contributi negli interessi per le operazioni di finanziamento relative ad acquisti di nuove macchine utensili e di produzione, ai sensi della legge 28 novembre 1965, n. 1329, e successive modificazioni;

nella misura di centonovanta miliardi, a favore del fondo costituito presso il Mediocredito centrale ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della legge 28 novembre 1980, n. 782;

nella misura di dieci miliardi, per la costituzione, presso il Mediocredito centrale, di un fondo rotativo destinato all'acquisto o allo sconto dei crediti vantati dalle medie e piccole imprese, come definite ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, nei confronti delle regioni, province e comuni ed altri enti pubblici, ivi inclusi gli enti ospedalieri. Il Ministro del tesoro fissa con proprio decreto le modalità e le condizioni per l'effettuazione delle relative operazioni e indica gli istituti di credito a medio termine abilitati a compierle;

nella misura di centocinquanta miliardi, a favore del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, in ragione di quindici miliardi per ciascuno degli anni dal 1981 al 1990;

nella misura di centocinquanta miliardi, a favore del fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'articolo 36 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni;

nella misura di dieci miliardi, per il conferimento in quote paritarie ai fondi di dotazione dei Mediocrediti regionali abruzzese, della Puglia, della Calabria e della Basilicata. Il conferimento stesso è annualmente aumentato con l'apporto delle quote di utili spettanti allo Stato. I consigli di amministrazione degli istituti anzidetti sono integrati con un rappresentante nominato con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Il Mediocredito regionale abruzzese è autorizzato ad operare anche nella regione Molise;

nella misura di duecento miliardi, per il conferimento al fondo speciale per la ricerca applicata, costituito ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, modificato dalla legge 14 ottobre 1974, n. 652. Il conferimento al fondo speciale per la ri-

cerca applicata è apportato in aggiunta ai conferimenti disposti per detto fondo dagli articoli 10 e 29, primo comma, punto II, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675, in ragione del settanta per cento per gli interventi di cui alla lettera a) e del trenta per cento per gli interventi di cui alla lettera b) »;

*il quinto comma è sostituito dal seguente:*

« In attuazione dell'articolo 20 della legge 10 maggio 1976, n. 319, integrato e modificato dalla legge 24 dicembre 1979, n. 650, le Regioni possono concedere contributi per la quota di spese di investimento non coperta da altre agevolazioni stabilite da leggi dello Stato »;

*sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:*

« La sezione di credito industriale del Banco di Sicilia può emettere obbligazioni con la preventiva approvazione della Banca d'Italia di cui all'articolo 44 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni.

L'emissione delle obbligazioni di cui al comma precedente è consentita fino ad un limite massimo di trenta volte l'ammontare del fondo di dotazione e delle riserve. Raggiunto tale limite, la sezione può richiedere ulteriori aumenti del limite fino a cinquanta volte il suddetto ammontare. Il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, può concedere con proprio decreto la relativa autorizzazione.

È abrogato il primo comma dell'articolo 24 del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416 ».

*All'articolo 6, al secondo comma, le parole « carta di produzione nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « carta di produzione comunitaria ».*

*L'articolo 7 è soppresso.*

*(È approvato).*

## Art. 2.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 285.

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

FELICETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FELICETTI. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, l'iniziale struttura del provvedimento, decaduto alla Camera, se non avesse subito profonde modifiche, avrebbe visto il nostro Gruppo nettamente contrario non solo per l'uso della decretazione d'urgenza a proposito della quale nessuna giustificazione persuasiva è stata adottata dal Governo nè in Commissione nè in Aula, decretazione d'urgenza riservata, in questo caso, ad alcune materie per le quali nessuna giustificazione poteva essere adottata, ma anche per la non omogeneità delle materie affastellate in un provvedimento che si riferisce a settori tanto disparati della nostra economia. Purtroppo pare, onorevole Ministro, che non si tratti dell'ultima manifestazione di questo modo di governare. Già ieri in una riunione della Commissione industria ci veniva preannunciata la presentazione di un nuovo provvedimento, di un nuovo decreto *omnibus* che oltre tutto determina ostacoli all'approfondimento del dibattito in sede parlamentare, per la stessa difficoltà di fare l'assegnazione alle Commissioni di merito di provvedimenti che risultano così eterogenei. Esso, però, avrebbe trovato la nostra ostilità anche per il merito di alcune soluzioni che non potevano non trovare, così come erano state inizialmente elaborate, la nostra opposizione più intransigente.

Il lavoro complesso, difficile, spesso travagliato che si è svolto in prima lettura alla Camera, alla quale abbiamo fornito, come ricordava giustamente il senatore Bondi nel suo esauriente intervento, il nostro più significativo contributo, ha consentito di superare le difficoltà più gravi di uno sforzo di cui deve essere dato atto anche alle altre forze politiche.

Tuttavia le conclusioni pur significative cui il dibattito nell'altro ramo del Parlamento è pervenuto non hanno modificato il carattere eterogeneo e confuso del provvedimento. Di qui il nostro atteggiamento che permane perciò critico e che deriva dalla constatazione, ed è questo il rilievo di fondo che avanziamo, che si continua a governare in modo disordinato, senza alcuna visione complessiva dei problemi, senza alcuna capacità di previsione delle esigenze, senza alcuna volontà programmatica. Così, onorevole rappresentante del Governo, si governa male. Gli interventi spesso realizzati con ritardo finiscono sovente per non produrre effetti e la spesa pubblica non producendo effetti finisce per diventare spreco, il che, nella situazione che vive oggi il nostro paese, che è di grave emergenza, per certi aspetti drammatica, non è cosa di poco momento. Sulle questioni che riguardano il governo dell'economia non è possibile arrivare sempre in ritardo, nè arrivare quando siamo presi con l'acqua alla gola senza uno studio approfondito della materia, senza la collocazione dell'intervento in un processo generale, in un piano che tenga conto certo delle peculiarità di certe situazioni, come sottolineava anche nella sua replica un momento fa il ministro Marcora, ma che guardi anche al futuro, alle soluzioni definitive che dobbiamo ricercare per dare al paese una vera politica industriale.

È esemplare, rispetto a questa critica che avanziamo, l'intervento che si è reso indispensabile — si è detto in Commissione — per il buon nome dell'Italia all'estero, per fronteggiare presso banche straniere l'insolvenza di alcune società autostradali. Quando andremo a sbloccare il disegno di legge di riordino del settore così



come puntualmente era affermato nell'ordine del giorno presentato dal collega Urbani?

È possibile andare avanti così? E così per quanto riguarda la normativa introdotta nella seconda edizione del provvedimento, sul cui merito peraltro noi comunisti concordiamo, che tende a favorire l'esodo volontario del personale esuberante presso le grandi imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria, quando affronteremo globalmente l'esigenza di rivedere tutta la complessa e spesso manchevole intelaiatura della legge Prodi? Non si può perdere ancora tempo su temi tanto scottanti, tanto decisivi.

Sulla questione relativa a modifiche al sistema di corresponsione dei contributi in conto interessi previsti da una serie di disposizioni legislative (è stato respinto un emendamento del Gruppo comunista, che il collega Bondi richiamava nel suo intervento che la Camera aveva stralciato e che nella seconda edizione del decreto non compare), l'esigenza che noi poniamo è ferma. Le modifiche, gli aggiustamenti che sono ormai maturi nella nostra comune coscienza, nella coscienza degli operatori economici, non possono più subire ritardi che non troverebbero giustificazione e aggraverebbero pericolosamente la situazione già tanto difficile del nostro apparato produttivo. Il discorso è particolarmente valido per la 675 la cui attuazione costituisce certamente una esperienza tutta da approfondire in vista della sua revisione, anche per acquisire il principio per il quale, quando a insufficienze della normativa si somma una volontà politica che tende a contestare il senso del provvedimento, i risultati complessivi non possono che essere negativi.

Il decreto 414, come è stato largamente ricordato, interviene sulla 675 seppure in forma sostanzialmente innovativa rispetto all'originario decreto, quello decaduto. Pur nella logica della integrale utilizzazione dei fondi disponibili che è la logica che muove il provvedimento e che noi condividiamo, c'è da chiedersi preliminarmente se a questa situazione paradossale, onorevole Ministro, era proprio inevitabile pervenire ovvero se a questo *cul de sac* non siamo arri-

vati osannando per anni la funzione del brambillismo in Italia per una inesatta concezione del giusto e corretto rapporto che deve intercorrere, al fine di uno sviluppo equilibrato dell'intero sistema economico, tra esigenze di rinnovamento e ammodernamento della grande impresa e delle imprese minori la cui efficienza, se si sviluppa in modo parallelo, determina la condizione del superamento delle difficoltà nelle quali ci troviamo.

C'era uno squilibrio nell'ipotesi iniziale tra queste due esigenze. In parte anche grazie al nostro contributo, oltre che alla consapevolezza emersa nella maggioranza e nel Governo, questo squilibrio è stato superato attraverso una nuova formulazione dell'articolo 3 che tiene conto delle drammatiche difficoltà di alcuni grandi gruppi industriali, quelli della chimica, della siderurgia, dell'auto, ma senza rinunciare alle necessità delle imprese minori e dell'artigianato, a cui comunque vengono riservati circa 800 miliardi e delle cui necessità si è tenuto conto anche introducendo assai positivamente la creazione del fondo per lo smobilizzo del credito delle piccole imprese nei confronti della pubblica amministrazione.

Di grande significato, vorrei sottolinearlo, soprattutto per il Mezzogiorno, è anche quella parte del provvedimento attraverso la quale si conferiscono 10 miliardi in quote paritarie ai fondi di dotazione dei medio-crediti regionali dell'Abruzzo, delle Puglie, della Calabria e della Basilicata.

Noi abbiamo detto di essere d'accordo sul finanziamento di 185 miliardi a favore del CNEN e vogliamo cogliere questa occasione per esprimere il nostro auspicio affinché si pervenga rapidamente alla operatività di quella riforma della istituzione su cui si è già pronunciato il Senato della Repubblica. Siamo d'accordo anche sulle misure predisposte a favore della SACE, misure che offrono garanzie di operatività su un fronte strategico di grande rilievo, sul fronte dell'*import* e dell'*export* e, tuttavia, riguardo alla istituzione SACE, voglio richiamare il Governo ed il Parlamento ad una riflessione: non si possono annunciare in continuazione riforme che non si elabo-

rano, che non si realizzano, mentre finisce per rivelarsi insufficiente l'attenzione sulla gestione di una struttura giovane che ha mostrato capacità operativa migliorabile, certo, ma non da sottovalutare.

In conclusione ci troviamo di fronte a un provvedimento che ha subito profonde innovazioni che noi non consideriamo irrilevanti, che tuttavia mantiene quel carattere di non omogeneità e di insufficiente visione strategica degli interventi che sono indispensabili allo sviluppo, alla ripresa del nostro sistema economico. Di qui il nostro atteggiamento che permane critico e che ci induce, in considerazione degli sforzi apprezzabili compiuti per raddrizzare le storture del provvedimento, a un voto di astensione. Si tratta di lavorare concretamente e saggiamente per la operatività rapida delle nuove normative, certo senza farsi soverchie illusioni sui risultati conseguibili che vanno tuttavia più compiutamente perseguiti in una linea di ripresa economica rigorosa ed equa di fronte alla quale ci ritroveremo nei prossimi imminenti e serrati confronti parlamentari a cominciare dalla discussione sulla legge finanziaria e sul bilancio dello Stato per il 1982. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

R O M A N Ò . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O M A N Ò . Signor Ministro, onorevoli colleghi, non abbiamo nulla di particolare da aggiungere a quanto è stato detto oggi in quest'Aula circa i diversi interventi in materia economica compresi nel decreto del Governo, di alcuni dei quali non è neppure necessario mettere in rilievo la urgenza. Sappiamo anche che su questo argomento c'è stata una lunga discussione alla Camera, molto più lunga di quella svoltasi in Senato, e che molti cambiamenti sono stati introdotti in quella circostanza nel testo originario. Diciamo che è una misura, anzi un insieme di misure, che occorre prendere per rimediare a situazioni precarie o per impedire che alcuni organismi cessino addirittura di funzionare.

Io immagino, però, il disappunto del Presidente del Consiglio; ogni giorno infatti si impegna davanti all'opinione pubblica a riportare nella regolarità la produzione legislativa, ma al momento dato lui stesso e i suoi ministri non trovano uno strumento di governo diverso dal decreto-legge. (*Interruzione del senatore Gualtieri*).

Nel caso presente, più che di un decreto, si tratta di un insieme di decreti — questo è già stato detto e ripetuto —, di un minidecretone, di un coacervo di provvedimenti che riguardano situazioni e materie eterogenee tra loro, dal credito agevolato fino alle autostrade e ai singoli finanziamenti: l'impressione che se ne ricava è quella illustrata dai colleghi che mi hanno preceduto, cioè quella di una affannosa rincorsa a tappare i buchi, senza una visione organica, senza un vero disegno, senza un'apprezzabile ipotesi di politica economica. Faccio un solo esempio e lo prendo all'inizio del decreto, all'articolo 1: si danno al CNEN miliardi, tardivi, tra l'altro, per le necessità del secondo quadrimestre di questo anno (che è già trascorso) e intanto alla Camera giace la legge di riforma che trasforma il CNEN e gli restituisce certezza statutaria ed operativa, non solo, ma stanziava i fondi per un quinquennio della sua attività come è giusto; è il minimo per un organismo quale il CNEN dedito alla ricerca e alla programmazione, gli si dà cioè la possibilità di programmare. Allora mi domando: se c'è, come c'è, una maggioranza, perchè non si è data da fare per rendere quella legge operante, anzichè costringere il Governo a ricorrere all'ennesimo provvisorio finanziamento parziale, che mantiene un ente importante e delicato come questo in una condizione di precarietà e di incertezza? Ma tant'è, il decreto-legge è sempre in qualche misura la testimonianza di una sorta di ineluttabilità del disordine, e questo in particolare non solo non sfugge alla regola, ma direi che la ribadisce clamorosamente.

Preghiamo il Presidente del Consiglio di modificare rapidamente e sostanzialmente questo modo deleterio di affrontare i problemi, se vuole confermare con i fatti le promesse di un modo nuovo di governare. Que-

sta è una prima considerazione; mi permetto di aggiungerne un'altra di carattere più generale. L'intero mondo industrializzato attraversa in questi mesi una crisi grave e pericolosa: si è aperta un'impegnata discussione sullo sviluppo, sui rapporti tra i paesi sviluppati e sottosviluppati, sui livelli di consumo dei paesi ricchi, e al cuore di questa discussione c'è un ruolo dello Stato nell'economia. Naturalmente non siamo d'accordo sulle concezioni cui si ispirano in questo momento e in questa fase i provvedimenti di alcuni Governi, come quello inglese o quello americano, ma non siamo neanche d'accordo con la concezione dello Stato protettore e assistenziale, che riduce il suo ruolo a quello di soccorritore delle imprese fuori mercato o comunque di estremo risolutore dei loro problemi. Direi che in questo decreto economico non c'è nessuna traccia del dibattito economico che investe in questo momento il mondo occidentale, non c'è neanche traccia di quello che il Governo sta discutendo con i sindacati e con gli imprenditori per riportare chiarezza nella nostra generale politica economica. Direi che questo decreto prende provvedimenti come se niente fosse.

Per concludere, riconosciamo la necessità di questi interventi ma deploriamo il modo in cui sono fatti: il risultato è la nostra astensione. (*Applausi dell'estrema sinistra*).

**F O R M A .** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**F O R M A .** Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, non è mancata — mi pare che lo abbiamo sentito tutti — qualche perplessità sul carattere, che si è voluto riassumere con l'aggettivo « eterogeneo », del provvedimento che stiamo per votare. Ci rendiamo conto della necessità di rendere operanti alcuni stanziamenti che sono rimasti inoperosi, in modo da consentire un respiro migliore a certi settori dell'economia nazionale. Voteremo quindi a favore di questo provvedimento che — come il signor Ministro ha già notato — è stralcio di un altro

ed è stato ulteriormente variato e modificato dalla Camera dei deputati, che con lo articolo 2 ha anche sanato le pessime conseguenze che sarebbero potute venire per gli effetti pregressi del decreto 285 che è decaduto. Nel votarlo non possiamo però esimerci dal fare nostre alcune osservazioni della Commissione di merito, egregiamente illustrate dal senatore collega Vettori, specie per quanto riguarda i motivi che giustificano l'urgenza di alcuni interventi, motivi che, secondo me, rendono contraddittorie alcune dichiarazioni.

Dobbiamo ammettere che questa urgenza è dovuta ai lunghi tempi e alle battute d'arresto degli *iter* legislativi in corso che, se portati rapidamente in porto, consentirebbero un più equilibrato sviluppo della nostra economia e darebbero agli operatori quella certezza senza la quale non è possibile effettuare in modo efficace alcuna programmazione.

Così riferendomi al decreto che stiamo per convertire, c'è da augurarsi o meglio c'è da provvedere, perchè sovente dipende da noi, a che le necessarie anticipazioni — mi riferisco al CNEN — trovino giustificazioni e seguito con l'approvazione del programma quinquennale che il Senato ha portato avanti. Così ci auguriamo e — torno a dire — dobbiamo provvedere a che quanto previsto dall'articolo 3 della norma che ci sta davanti abbia riscontro, come è necessario, in una utilizzazione migliore della spesa per la ricerca applicata, per una sana impostazione del credito agevolato che risolva i problemi di un suo utilizzo sollecito e più proficuo da parte delle imprese e che risolva altresì controversie che non sono solo dottrinali e che sono sui giornali di questi giorni in merito alla misura dei tassi di riferimento.

La dichiarazione di voto non è sede per un esame delle singole poste che, del resto, sono state abbondantemente illustrate dal relatore e dagli intervenuti nella discussione. Vorrei chiedere scusa perchè quello che sto per dire è puramente per esemplificare il mio giudizio su questa procedura straordinaria d'intervento anche se questa dichia-

razione di voto è fatta su un provvedimento che richiama un pochino la veste rattoppata di una maschera, forse Arlecchino, che — del resto — era fedele, amabile, piena di buona volontà, come pieno di buona volontà è questo provvedimento.

Voglio invece rilevare quanto è stato fatto notare specie dall'opposizione in Commissione, circa l'evoluzione dei rapporti tra Stato ed economia, evoluzione che si riflette — e se ne è ancora parlato — oltre l'ambito nazionale e che fa meno facile il cammino del legislatore rendendo talvolta necessari provvedimenti come quello che ci sta davanti (provvedimenti che, tuttavia — e avanzo una timida richiesta — dovrebbero evitare di incidere sui principi generali della legislazione come alcuni dei punti di questo provvedimento finiscono per fare). È per questo che dobbiamo constatare l'esistenza di motivi che giustificano la decretazione d'urgenza. Il relatore ci ha richiamato alla relatività del termine « urgenza » rispetto ai mezzi di cui disponiamo.

Nel votare la legge di conversione diamo atto al Governo delle difficoltà che incontra, del suo sforzo per il riequilibrio di un'economia nazionale che non è molto felice in questo momento e per la ristrutturazione di quelli che il signor Ministro ha voluto testè definire i cardini industriali della nostra economia. (*Applausi dal centro. Congratulazioni*).

**P I S T O L E S E .** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**P I S T O L E S E .** Il Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale dichiara la propria astensione sul provvedimento in oggetto per una serie di considerazioni e di critiche che cercherò brevemente di riassumere. Innanzitutto per il solito ricorso alla decretazione d'urgenza che abbiamo tante volte criticato: urgenza e necessità non ci sono, c'è solamente l'inerzia e la tardività delle iniziative del Governo per poter azione determinate...

**M A R C O R A ,** ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Non solo del Governo!

**P I S T O L E S E .** Certo, c'è anche un ramo del Parlamento che è un po' più lento, diciamo la verità. Quello che è importante sottolineare è che il precedente decreto, che è decaduto, conteneva delle norme che fortunatamente sono state soppresse. Avevo seguito l'iter di quel precedente decreto alla Camera perchè il famoso articolo 3, che riguardava il credito agevolato, faceva veramente tremare le vene e i polsi: non so quale mente fervida abbia escogitato la famosa soluzione di corrispondere gli interessi sui crediti agevolati non all'istituto di credito, ma al povero mutuatario. Era veramente una follia: significava distruggere la struttura del credito agevolato. Quindi la soppressione di quell'articolo è veramente un fatto positivo. Ma io temo — e temo fortemente — che la fertile immaginazione del Ministro del tesoro vorrà riaprire questo discorso, che costituisce un po' un suo pallino, sulla revisione del credito agevolato. Andiamoci piano, guardiamo bene il credito agevolato, guardiamolo insieme con quelli che se ne intendono, in modo da non fare dei passi falsi come è avvenuto — lei lo ricorderà, onorevole sottosegretario Venanzetti — sul credito agevolato per gli artigiani, a proposito del quale un'altra fantasia simile fu escogitata dal ministro Andreatta. Quindi, andiamoci piano perchè tutto l'intervento nel settore produttivo è fondato sul credito agevolato. Se cominciamo a scuotere questo sistema, abbiamo veramente scardinato il funzionamento degli investimenti nel settore produttivo.

Vorrei fare qualche commento sulle varie normative. Si tratta del solito provvedimento tampone; c'è un po' di tutto, è un *omnibus*: non so che cos'altro ci si poteva mettere. La questione dei 185 miliardi — ne hanno già parlato prima — è veramente una cosa che io pure avevo criticato e commentato, poichè poco tempo fa abbiamo approvato lo stanziamento di una somma simile per il primo quadrimestre. Contemporaneamente c'era una legge per la trasformazione

del CNEN in ENEA e in quella occasione abbiamo stanziato i finanziamenti per cinque anni, ma vi eravate dimenticati che in un altro decreto-legge avevamo stabilito il finanziamento del CNEN per il primo quadrimestre. Lo dissi in Commissione e fortunatamente riuscimmo ad apportare la modifica in tempo utile per evitare che diventassero due gli stanziamenti. Non vorrei che in questo caso si verificasse lo stesso fatto. Non ho i dati e gli elementi per domandare se questo finanziamento rientra nel finanziamento dei cinque anni previsti per l'ENEA. Ho detto che non ho i dati e gli elementi del Ministero, quindi segnalo soltanto il fatto.

**M A R C O R A**, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Senatore Pistolese, siccome la legge non viene approvata, questi devono sopravvivere nonostante il Governo e il Parlamento.

**P I S T O L E S E**. Allora vuol dire che lei si impegna, quando sarà approvata la legge, a sottrarre dai 2.000 miliardi i 190 che andiamo a stanziare.

**M A R C O R A**, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Non si preoccupi, ci pensa il bilancio.

**P I S T O L E S E**. Volevo solo sottolineare questo elemento. Per quanto riguarda la SACE, lei conosce le critiche che abbiamo fatto a questa grossa assicurazione: sì per il commercio estero, sì per aiutare l'esportazione, ma abbiamo molte perplessità perchè è uno di quei carrozzoni nei quali non ci vediamo molto chiaro. Comunque nella specie si tratta di reintegrare i fondi di dotazione.

Quello che ci lascia veramente perplessi e ci avrebbe indotti addirittura a votare contro è il famoso articolo 3, con il quale si vogliono trasferire quei fondi destinati alle piccole e medie industrie — che sono la spina dorsale portante della nostra economia alle grandi imprese: grandi imprese che naturalmente sono sempre in *deficit* — lei lo sa benissimo, ce lo ha spiegato molte volte —

ma che interessano tante parti politiche (ci sono le masse operaie massificate e vi sono interessi vari). E allora aiutiamo la grande impresa che rappresenta poi non una percentuale alta, perchè l'alta percentuale, per la verità, è delle piccole e medie imprese che però, poi, abbandoniamo al loro destino. Si dice che non hanno fatto domanda. Ma, signor Ministro, questo è un decreto catenaccio: da oggi non possono più ricevere fondi. Ma per quale ragione? Se i fondi c'erano, le altre imprese avrebbero potuto avere il tempo di fare la richiesta. Invece con un taglio di forbici immediato i fondi passano direttamente alla grande impresa. Questo è un fatto che non possiamo accettare, anche se c'è un comma per le piccole aziende sul Mediocredito. E vengo a questo istituto, il Mediocredito, onorevole Sottosegretario, perchè è un mio pallino. Io detesto il Mediocredito. Vengo dalle grosse banche dove c'è una tradizione. Questo Mediocredito sta prendendo sempre più piede, si estende. Ora si finanziano i mediocrediti regionali che però non esistono ancora. Comunque gli diamo i fondi perchè c'è un grosso interesse politico. Se mi consentite un raffronto, il fascismo inventò la Banca del lavoro e questo regime ha inventato il Mediocredito. Oggi tutto è Mediocredito. Il Mediocredito è la banca più politicizzata. Ecco perchè io che provengo da grosse banche che una volta erano serie — forse ora non lo sono più — protesto contro questo allargamento a dismisura...

**M A R C O R A**, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Per questo ha cambiato attività.

**P I S T O L E S E**. Positivo invece è l'intervento per l'artigianato. Avrei piacere però che si accelerasse l'iter delle pratiche dell'Artigiancassa perchè si sa che per avere i contributi a volte passano anni. Io ho stipulato una convenzione con il Banco di Santo Spirito il quale anticipa agli artigiani il credito in attesa che la pratica, che dovrà essere conclusa dall'Artigiancassa, sia perfezionata; fino a quando non si completa l'operazione, l'artigiano paga gli interessi normali. Bisogna accelerare i tempi in

modo che i gravosi interessi bancari non vadano a carico dell'artigiano.

Non voglio commentare poi le due interpretazioni autentiche. Ogni tanto interpretiamo in modo autentico una legge. Però ho dei dubbi fortissimi, come avvocato, sulla norma che riguarda le liquidazioni prima della crisi e dopo la nomina del commissario. Non so se sia a vantaggio o a danno del lavoratore. Del resto anche la relazione manifesta questi dubbi. Comunque avrete valutato attentamente il problema.

Con queste osservazioni, dichiaro che ci asteniamo per non pregiudicare un intervento a favore di aziende che hanno bisogno di questi fondi. Li avete dati male e tardi, per cui ci asteniamo dalla votazione.

**GUALTIERI.** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**GUALTIERI.** Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo al provvedimento che stiamo esaminando. Nel discuterlo in Commissione tutte le parti hanno valutato le ragioni che hanno portato a scegliere, nel caso che stiamo esaminando, la forma della decretazione d'urgenza, anche se si è auspicato che ad essa si ricorra il meno possibile, soprattutto non emanando decreti *omnibus* di emergenza, in cui si parla di cose diversissime (un treno, si è detto, con molti vagoni). Voglio però dire che il confine tra la decretazione di urgenza e la legislazione ordinaria non è così netto come qualcuno ama credere. Ci sarà sempre bisogno di ricorrere a decreti di urgenza, anche in un modo di governare esemplare e corretto.

**PRESIDENTE.** Senatore Gualtieri, desidero ricordare che in questo campo esiste una norma costituzionale e che tutte le controversie nascono da un abuso. Da questa sede il Presidente del Senato e, a suo tempo, il senatore Spadolini hanno sempre fatto rilievi sulla decretazione d'urgenza.

**GUALTIERI.** Se lei, signor Presidente, avesse fatto il suo rilievo al termine della mia valutazione, si sarebbe accorto che io sostengo la necessità di ridurre drasticamente l'attività legislativa nell'ambito delle norme della Costituzione, ma che non si può del tutto eliminare la decretazione di urgenza che è prevista dalla stessa Costituzione.

**PRESIDENTE.** La Costituzione però pone dei limiti.

**GUALTIERI.** Sto ripetendo quello che è stato detto poco fa da un oratore che lei non ha interrotto, cioè che si deve cambiare totalmente il modo di governare in questa materia. Pur avendo rilevato l'opportunità di passare a forme meno frequenti di decretazione d'urgenza, il taglio non può essere così netto. Credo di poter dire questo tranquillamente. Voglio dire anche che non è semplice passare di colpo a un modo di governo più sistematico, più programmato e più pacato, con ogni legge al tempo giusto e con connotati precisi. Per cambiare occorre un po' di tempo, più tempo di una dichiarazione di intenzioni.

Vi è un arretrato da smaltire e vi è un presente drammatico. Molti di questi decreti sono stati ereditati, non sono stati fatti da questo Governo. Ci sono settori in acuta sofferenza, con disavanzi che si accentuano in materia finanziaria anche in corso di esercizio, senza che si sappia di averli.

È facile dare consigli. Mi pare però che il nuovo Governo si sia messo sulla strada di ridurre la decretazione d'urgenza. In ogni modo questo è l'auspicio che è stato fatto nella nostra Commissione.

Nel caso particolare posso dire, come Presidente della Commissione che ha esaminato il provvedimento in un testo certamente reso più accettabile dalla Camera, che sono prevalse le ragioni di responsabilità, ragioni che abbiamo ascoltato anche nella dichiarazione di voto di astensione dell'opposizione. Queste ragioni di responsabilità confortiamo come repubblicani con il nostro voto.

Mi fa piacere che siano stati ritirati gli ordini del giorno relativi alle autostrade, perchè non era stato fatto un adeguato approfondimento su questo punto in Commissione. Inoltre la materia merita un dibattito *ad hoc* con forme decisionali ben più forti di un semplice ordine del giorno.

Rinnovo quindi la dichiarazione di voto favorevole, essendo in condizioni di sapere che ciò che si poteva fare è stato fatto dal Governo con assoluta buona volontà e con assoluta buona fede.

**P R E S I D E N T E.** Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

#### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**« Nuove norme per il fondo di solidarietà nazionale » (1462), di iniziativa dei deputati Dulbecco ed altri; Carlotto ed altri; Lobianco ed altri (Approvato dalla 11ª Commissione permanente della Camera dei deputati)**

**P R E S I D E N T E.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale », già approvato dalla 11ª Commissione permanente della Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione di disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dulbecco, Binelli, De Simone, Esposto, Fracchia, La Torre, Gatti, Ianni, Cocco, Vagli, Politano, Bettini, Migliorini, Satanassi, Amici; Carlotto, Balzardi, Cavigliasso, Sanese; Lobianco, Bonomi, Andreoni, Balzardi, Bambi, Bortolani, Bruni, Campagnoli, Carlotto, Castellucci, Cavigliasso, Citaristi, Cristofori, Contu, Ferrari Silvestro, Lattanzio, Micheli, Pellizzari, Piccoli Maria Santa, Pucci, Sangalli, Tantalo, Urso Salvatore, Zambon, Zarro, Zuech, Zurlo.

**P R E S I D E N T E.** Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Sassone. Ne ha facoltà.

**S A S S O N E.** Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, sulle « Nuove norme per il fondo di solidarietà nazionale » illustrate nella relazione scritta dal senatore Rosi ci sarebbero molte cose da dire, poichè si tratta di una materia che più volte l'anno in diverse regioni italiane viene dibattuta, quando si verificano grandinate o altre calamità naturali che devastano i raccolti. Ci limitiamo in questo intervento a svolgere alcune considerazioni di carattere generale sottolineando le grandi lotte unitarie che i coltivatori diretti italiani e le loro organizzazioni hanno fatto per avere prima la legge del 1970, n. 364, e le modifiche ora apportate.

Vogliamo fare alcune valutazioni circa il collegamento del fondo di solidarietà con una agricoltura moderna, in grado di produrre di più per la nostra economia, di ridurre l'inflazione e di contribuire quindi a combattere la fame nel mondo.

Volendosi rifare ad alcuni cenni storici riferiti da studiosi della materia, troviamo scritto che « si cercò di stabilire una connessione fra i fenomeni elettrici naturali e la grandine, se è vero che nel 1787 l'abate Bertholon cita anche Cesare, che durante la campagna d'Africa, aveva osservato, in occasione di un temporale con grandine, le punte delle lance infiammarsi per la scarica elettrica ad effluvio ».

Si scrive inoltre che i « Traci, i Galli e i Germani lanciavano frecce contro le nubi temporalesche ». In seguito « si pensò che l'onda sonora delle campane e gli spari dei cannoni e dei mortai esercitassero un'azione di carattere fisico tendente ad ostacolare la formazione della grandine ». Così — si scrive — facevano anche i marinai.

Nella prima metà del secolo scorso, partendo dal concetto che senza elettricità nelle nubi non si produce grandine, in Francia e in Italia furono sperimentati paragrاندine o parafulmini, ed in Italia nel 1900 a Casale Monferrato ed a Conegliano Veneto furono istituite due stazioni governative per lo studio degli esperimenti « grandinifughi »

con esito negativo. Si giunse poi nel 1936 in Francia e nel 1949 in Italia ad organizzare consorzi di agricoltori (anche con il contributo del Ministero dell'agricoltura) e successivamente si è cercato di difendersi dalla grandine con mezzi nucleanti, con l'uso di cristalli di ioduro di argento o di piombo, seminando la parte più alta delle nubi ad oltre 5 chilometri dal suolo.

In seguito si sperimentarono reti antigrandine di plastica, con un costo elevato che si aggirava attorno ad un milione e mezzo per ettaro, nel 1964, con una durata di una decina di anni della rete; protezione che abbiamo osservato in alcuni vigneti della Valle d'Aosta ed in altre regioni durante la visita ai parchi della Commissione agricoltura svoltasi nei giorni scorsi.

Altrettanto antica è l'origine dell'assicurazione contro la grandine. Si ha notizia di contratti tra Stato e cittadini a Roma fin dall'epoca della seconda guerra punica; e così nel Medioevo, nel periodo delle corporazioni, c'erano clausole allegate ai contratti di affitto.

Nel secolo scorso sorsero diverse società, comprese quelle di mutuo soccorso, contro i danni della grandine a Milano; e dopo la prima e seconda guerra mondiale, in base ai premi pagati, il settore della grandine figura al settimo posto dopo i rami vita, trasporti, responsabilità civile, incendi, automobili ed infortuni.

I danni provocati dalla grandine variavano da 50 ad oltre 100 miliardi l'anno, secondo calcoli pubblicati nel 1965. La stima del danno non è facile, ma nel decennio 1941-50 le compagnie di assicurazione italiane operanti nel settore agricolo hanno assicurato contro la grandine capitali per oltre 315 miliardi di lire, riscuotendo premi per oltre 14 miliardi di lire e liquidando danni per quasi 9 miliardi. Quindi se i dati riportati su una enciclopedia sono veritieri le compagnie di assicurazione lavoravano sul sicuro e non si dovrebbe attendere molto tempo per studiare altri interventi dello Stato che sanciscano l'obbligatorietà di questa assicurazione in certe zone e regioni, colpite sovente dalle grandinate, con una gestione pubblica o mista adattando le espe-

rienze fatte negli Stati Uniti d'America, in Unione Sovietica, in Canada o nella Germania federale.

In una relazione ad una proposta di legge del 1977 si legge che nella regione Emilia-Romagna ogni anno ad esempio la sola grandine produce mediamente 40 miliardi di danni all'agricoltura. Una proposta di legge è stata elaborata nel 1976 dal consiglio regionale della Puglia, regione sovente colpita. Nell'ordine del giorno conclusivo del recente convegno nazionale di Asti sul tema « Studio sui problemi relativi alla difesa dalla grandine » del gennaio 1980, che ci è stato inviato nell'aprile 1980, si afferma tra l'altro che « la ricorrenza annuale della grandine ha determinato la miseria e la rovina di tante famiglie e del prodotto agricolo con perdite annue che possono raggiungere un ventesimo della produzione agricola complessiva, riflettendosi negativamente sulla economia nazionale oltre che su quella del singolo agricoltore ed inoltre ha avuto riflessi sugli aspetti sociali. Infatti è risaputo che molti agricoltori hanno abbandonato la terra perchè torturati da questo ricorrente flagello, passando ad altre attività dove il lavoro è meno avaro di soddisfazioni ».

Sempre nell'ordine del giorno del convegno di Asti si chiedeva che « l'Ente di sviluppo agricolo piemontese gestisse il centro agro-meteorologico, realizzando una campagna di studio nel corrente anno, volta a stabilire le modalità di impiego del radar meteorologico utile per una sperimentazione di difesa attiva che l'Ente dovrebbe attuare nel 1981 ». Si raccomandava inoltre « l'impiego delle reti antigrandine soprattutto nelle zone ad elevata frequenza e pericolosità della grandine, limitatamente alle colture di pregio in grado di garantire l'economicità dell'impianto ».

Anche l'amministrazione provinciale di Ravenna ha inviato ai Gruppi del Senato una richiesta per affrontare questo grave problema.

Come afferma il senatore Rosi nella sua relazione, fin dall'inizio delle lotte contadine e delle loro organizzazioni la conquista del fondo di solidarietà nazionale per far fronte alle calamità naturali non è stata mai in-



tesa come una conquista di tipo assistenziale, ma come una forma di pronto intervento che consentisse una efficace ripresa produttiva e così dovrà essere anche con l'attuazione della presente legge.

La legge n. 364, che risale al 25 maggio 1970, ha sempre fatto emergere una inadeguatezza dei finanziamenti anche in relazione al processo inflazionistico ed una eccessiva pesantezza delle procedure, con tempi troppo lunghi che trascorrono dal verificarsi degli eventi calamitosi al momento della riscossione dei contributi da parte dei coltivatori danneggiati. Integrazioni e modifiche alla legge si imponevano dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 con i poteri che ha attribuito alle regioni, che in alcuni casi sono stati anticipati per certi aspetti dalle stesse regioni, compresa quella piemontese, dalla quale provengo.

Il nostro Gruppo ha presentato nell'altro ramo del Parlamento una proposta di legge fin dall'agosto 1979, subito dopo la costituzione del Governo, che era il risultato della elaborazione unitaria avvenuta nel comitato ristretto della Commissione agricoltura della Camera nella VII legislatura, come è citato anche nella relazione del senatore Rossi. La proposta tendeva a realizzare un più corretto funzionamento del fondo di solidarietà sulla linea di un rilancio dell'agricoltura facendo perno sulla ripresa produttiva delle aziende delle zone colpite, evitando alla società ulteriore perdita di produzioni e assicurando tale ripresa produttiva. La proposta elencava tra gli aventi diritto ai contributi oltre alle aziende coltivatrici, note e specificate, anche « altri lavoratori manuali della terra » facendo intendere anche i particellari che bisognerebbe richiamare all'attenzione del Governo. Lo facciamo in questa occasione affinché nell'attuazione della legge i lavoratori agricoli o pensionati provenienti dall'agricoltura che sono anche « particellari » vengano considerati fra i produttori agricoli a tutti gli effetti. Ci sono anche problemi che riguardano i lavoratori dipendenti i quali, in occasione dei danni procurati dalle grandinate o dalle calamità, perdono la possibilità di realizzare giornate

di lavoro anche con conseguenze sui trattamenti assistenziali e previdenziali.

Infine ci sono anche lavoratori non agricoli, che definiamo anch'essi particellari, che dovrebbero rientrare nell'attuazione della legge.

Entrando nel merito degli articoli, molto brevemente, del disegno di legge al nostro esame, rileviamo che il testo, al quale non proponiamo emendamenti, per non ritardare la sua entrata in vigore, deve essere interpretato nel modo più ampio possibile a favore dei produttori agricoli ed essere attuato con la massima tempestività, affinché gli interventi finanziari non perdano la loro efficacia.

Ad esempio, nella zona della risaia, in occasione delle grandinate che ci sono state ultimamente, ripetutamente abbiamo avuto proposte di modifiche alla legge n. 364 del 1970, giudicata unanimemente inadeguata, tendenti ad aggiungere alle produzioni di pregio già previste dalla precedente legge le altre colture agrarie compreso il riso; ed ora nel testo dell'articolo 1 della legge si afferma essere « riferita a qualsiasi ordinamento culturale ». Chiediamo quindi, a questo proposito, al Ministro una precisazione affinché siano evitati equivoci nell'attuazione pratica della legge, con l'inclusione della produzione risicola a tutti gli effetti e così di altre colture che non sono richiamate affinché, ripeto, non ci siano poi equivoci e dannose esclusioni.

Sottolineiamo il valore che riveste l'articolo 7, il quale fa obbligo di esporre all'albo pretorio del comune per 15 giorni gli elenchi dei danneggiati, l'entità dei prestiti concessi e dei concorsi statali e la valutazione dei danni subiti dai produttori agricoli, compresi i particellari affittuari, come previsto all'articolo 6 della legge.

Altra innovazione importante è prevista all'articolo 12 relativamente alla collaborazione degli enti locali; e proponiamo che le regioni, evidentemente nella loro autonomia, prevedano la costituzione di commissioni comunali, come è già stato fatto in alcune regioni, su tutto il territorio nazionale.

La pubblicazione degli elenchi e le commissioni locali per gli accertamenti dei danni, insieme agli uffici tecnici, sono inoltre una garanzia di democraticità e di controllo popolare pubblico, oggi quanto mai necessario per affrontare, anche da questo punto di vista, e contribuire a risolvere la questione morale che esiste nel nostro paese.

Circa le condizioni contenute nel parere della 1ª Commissione permanente, concordiamo con le considerazioni del relatore per le quattro questioni poste; così come ci pole quattro questioni poste; così come potrebbe essere previsto, nell'attuazione della legge, e nelle eventuali modifiche successive, che entri a far parte del consiglio di gestione della cassa, di cui all'articolo 10, anche un rappresentante della regione, dell'amministrazione provinciale e del comune dove ha sede il consorzio, stabilendo un collegamento più diretto con gli enti locali.

Ancora nel citato convegno di Asti si è chiesto che « nei contratti stipulati con le compagnie di assicurazione sia eliminata o quanto meno ridotta l'imposizione della franchigia, sia riconosciuto il danno di qualità sul prodotto residuo e che le provvidenze in merito ai contratti di assicurazione siano estese a tutte le colture agrarie per i danni causati dalle più frequenti avversità atmosferiche (grandine, gelo, brina, eccezionali precipitazioni meteoriche) »: sono affermazioni che tendono ad evitare che il coltivatore sia lasciato indifeso nel momento del maggior bisogno.

Dare una garanzia ai coltivatori — e mi avvio alla conclusione — con un adeguato fondo di solidarietà, fa parte dell'iniziativa politica più generale per la trasformazione e valorizzazione dell'agricoltura, per giungere all'adozione di un piano agricolo alimentare che ancora non abbiamo, per rallentare il vincolo della bilancia dei pagamenti, per contribuire a tirare fuori il paese dalla crisi.

Poichè, secondo noi, la politica agricola deve essere impostata in primo luogo in termini di aumento e qualificazione degli investimenti, di modificazione dei rapporti sociali, di creazione di più avanzate condizioni di vita nelle campagne, liberando il contadino da una condizione di vita e di lavoro

che soprattutto i giovani hanno dimostrato di non volere più accettare, è quindi indispensabile avere a disposizione tutte le somme che il fondo prevede, compresi i 400 miliardi di lire a partire dal 1982, per il pronto intervento previsto dall'articolo 1 e per gli altri interventi; il che ci dovrebbe permettere, nei primi anni di applicazione delle norme, di effettuare le opportune verifiche.

Circa quanto affermato, invece, nel parere della 5ª Commissione programmazione economica e bilancio, che si è espressa favorevolmente sulla copertura finanziaria per l'esercizio 1981, mentre ha dichiarato che « le autorizzazioni di spesa per gli anni successivi al 1981 dovrebbero essere contenute entro l'ammontare massimo di lire 300 miliardi e non di 400 miliardi, così come previsto dall'articolo 1 », dobbiamo dire che non concordiamo su questa seconda ipotesi.

Partendo dall'affermazione del relatore, che è citata nella relazione scritta, e tenendo conto che il fondo di 50 miliardi del 1970 si era rivelato insufficiente, il semplice aggiornamento determinato dall'inflazione e il normale adeguamento in relazione ai fondi che ogni anno mancano ci portano alla cifra, a nostro parere, di 400 miliardi. Questa è stata la valutazione fatta nell'altro ramo del Parlamento e riconfermata nel dibattito da tutti i Gruppi politici della nostra Commissione, cifra che nel 1982 potrebbe permettere di far fronte alle migliaia di richieste che esistono presso le regioni più colpite dalle calamità naturali e dalle avversità atmosferiche, alcune delle quali hanno anticipato e stanziato notevoli fondi.

Concludendo voglio citare ancora un paio di argomentazioni trascurandone altre per ragioni di tempo. In considerazione di quanto affermato e tenendo conto che gli investimenti in agricoltura sono stati decurtati di 670 miliardi nel 1979, rinviando lo stanziamento al 1983 e agli anni successivi, salvo ulteriori modifiche apportate dalla legge finanziaria e dal bilancio 1982 presentati ieri dal Governo e che ancora non conosciamo (tranne l'aumento dei contributi agricoli in misura uguale per tutti prescindendo dal reddito aziendale), invitiamo il Governo all'attuazione della legge al nostro esame nelle

sue particolarità, con i chiarimenti che abbiamo richiesto e, quindi, confermando quanto già in Commissione abbiamo espresso.

Ci auguriamo inoltre che le date previste dall'articolo 3, del 30 settembre dell'anno di riferimento e del 31 gennaio dell'anno successivo per l'emissione del decreto del riparto delle somme alle regioni, vengano rispettate e non accada come per la relazione annuale al Parlamento sulla legge «quadrifoglio» che da quattro anni non abbiamo, nonostante le nostre ripetute richieste.

Accogliamo l'auspicio del senatore Rosi formulato al termine della sua relazione, rinnovando la convergenza che c'è stata alla Camera tra le diverse forze politiche, «così da rimuovere con la applicazione, lo stato di incertezza, il disagio ed il malumore che aleggiano nelle campagne a causa del ritardo», che non ci deve più essere nè per responsabilità del Governo, nè per responsabilità delle regioni.

Aggiungiamo soltanto l'invito al Governo e alle forze politiche della maggioranza ad operare non solo per utilizzare il fondo di solidarietà nazionale, come garanzia per il rilancio e lo sviluppo delle aziende colpite dalle calamità, ma anche per realizzare una politica di programmazione della nostra agricoltura per tutte le aziende; ed anche il Parlamento e le forze politiche devono sollecitare un impegno da parte di tutte le regioni, per ottenere la partecipazione dei produttori e dei lavoratori alla realizzazione di tale politica di programmazione, per la quale abbiamo anche dato il nostro voto negli anni passati al fine della predisposizione dei piani zionali di sviluppo agricolo; ed il Parlamento deve fare la sua parte, approvando alcune leggi che da troppo tempo sono pendenti di fronte al Senato e alla Camera dei deputati: ad esempio sono in discussione al Senato la legge per la difesa del suolo e quella per la riforma del credito agrario, che da troppo tempo sono attese nelle nostre campagne (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

R O S I , *relatore*. Signor Presidente, quanto il senatore Sassone ha esposto praticamente era già conosciuto dal dibattito in Commissione e concorda con quanto ho scritto nella mia relazione. Vorrei soltanto fare un chiarimento a proposito dell'articolo 5 che fa riferimento ai soggetti titolari di aziende agricole ammesse alle provvidenze di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 1. Siccome l'articolo 1 in due commi diversi prevede le lettere *a)* e *b)*, intendo chiarire che il riferimento è alle lettere *a)* e *b)* del secondo comma dell'articolo 1. Questo chiarimento potrà servire in sede interpretativa se si dovessero verificare delle questioni. Non ho altro da aggiungere.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

B A R T O L O M E I , *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge su cui oggi l'Assemblea esprime il suo voto è il momento di un processo che attraverso l'azione di solidarietà nazionale mira ad attenuare talune debolezze della realtà del mondo agricolo anche nei confronti di altri settori economici i cui rischi sono più facilmente prevedibili e controllabili. Non entrerò qui pertanto nel merito di motivazioni che investono questioni rilevanti del rapporto stesso tra agricoltura, economia e società. La chiara relazione del senatore Rosi, peraltro, e l'intervento del senatore Sassone, oltre all'annunciata convergenza di consensi, mi esonerano da una lunga esposizione.

Mi limiterò a ricordare che prima della istituzione del fondo le difficoltà provocate dalle avversità metereologiche venivano affrontate con interventi specifici e settoriali, con tutte le limitazioni, la frammentarietà, le incertezze che essi provocano. La legge n. 739 del 1970 fu un primo tentativo metodologico, sulla cui esperienza possiamo dire che fu definito con la legge n. 364 del 1970 il fondo di solidarietà nazionale. Esso è risultato uno strumento di notevole interesse

ed anche efficace, sia per attenuare lo stato di precarietà cui il mondo agricolo è esposto, sia per evitare la graduale degradazione delle colture più pregiate che, in quanto tali, sono più esposte. Direi che le motivazioni che giustificano questo disegno di legge sono sostanzialmente due. Sono motivazioni, peraltro, delle quali si erano fatti carico i disegni di legge d'iniziativa parlamentare, che stanno alla base di questo elaborato, risultato di uno sforzo intenso che la Camera dei deputati ha svolto d'intesa col Governo su questo argomento. Esse sono: la necessità di perfezionare i meccanismi della legge stessa, determinata anche dal fatto che in questi anni si è avuta l'attuazione regionale e quindi si sono posti alcuni delicati problemi di competenza che appunto la legge affronta, ed infine l'adeguamento della dotazione finanziaria, collegata anche alla continua svalutazione della moneta.

Il disegno di legge ha pertanto carattere di normativa-quadro, con l'obiettivo di evitare incertezze applicative per quanto concerne la competenza operativa del fondo, conservando al fondo stesso le sue caratteristiche più peculiari: l'uniformità e l'unitarietà che si raggiungono appunto con una normativa precisa. Essa, inquadrando nei loro giusti ruoli Stato e regioni, vuole assicurare un tempestivo ed efficace intervento del pubblico potere a difesa della realtà agricola in qualunque zona del territorio nazionale, per garantire il ripristino delle strutture e della capacità produttiva, nell'interesse non solo del particolare comparto agricolo, ma dell'intera economia nazionale.

Il provvedimento assume altresì particolare rilievo, come si è già accennato, per l'elevazione della dotazione finanziaria del fondo, onde assicurare un'efficace incentivazione a sostegno dell'agricoltura danneggiata. Già di fronte a situazioni eccezionali per ampiezza ed intensità il Governo è intervenuto altre volte, aumentando la dotazione del fondo con appositi provvedimenti, ma i costi crescenti degli elementi della produzione agricola, nonchè l'esigenza di allargare il ventaglio degli interventi a talune produzioni, finora non contemplate, hanno reso indispensabili non solo un adeguamento oc-

casionale del fondo, ma un incremento sostanziale in via permanente delle sue disponibilità.

Comunque non si possono tacere — e qui mi associo ad alcuni rilievi che sono stati fatti — i limiti determinati dalle attuali difficoltà di bilancio e dalla politica di contenimento della spesa, che è un problema di carattere più generale ed in questo momento prioritario.

Direi che particolari notazioni positive vanno rilevate per lo stanziamento della spesa per i contributi ai consorzi di difesa, con la normale procedura dei prelevamenti dal fondo. Essa è infatti una spesa prevedibile, calcolabile, non solo, ma la possibilità delle anticipazioni che questa nuova procedura consente elimina gli oneri improduttivi attraverso il prefinanziamento che la legge stessa prevede (rendendola quindi, entro certi limiti, più funzionale) e permette la disciplina dei consorzi per la difesa attiva e passiva delle produzioni agricole intensive e pregiate. Direi che per quanto concerne l'ordinamento dei consorzi, nel quadro delle esigenze di uniformità, si recepiscono le disposizioni in merito dettate dalla legge 364; ma ora viene prevista anche l'associazione dei consorzi in organismo di rappresentanza degli stessi a livello nazionale, indispensabile per curare i rapporti tra i consorzi e le compagnie di assicurazione già riunite in un unico organismo in base alle norme della 364. Al Governo sembra che il provvedimento risponda alle molte attese delle categorie agricole interessate, rispondendo alla duplice esigenza di conservare quanto vi era di vivo e di attuale nella legislazione in atto e di adeguarla per il resto alla necessità di un contesto in continua evoluzione. Così si potranno avere le condizioni affinché l'operatore agricolo non venga sopraffatto dall'imponderabile, ma abbia anch'egli al proprio orizzonte non solo motivi di speranza, ma la certezza che il frutto del suo lavoro, appassionato quanto pesante, ed i suoi investimenti non vadano dispersi per cause che non possono certamente addebitarsi alla sua volontà.

Mentre mi riservo di esaminare con attenzione in fase di attuazione della legge le

questioni sollevate sia dalla relazione che dall'intervento del senatore Sassone, concludo dicendo che il Governo condivide lo sforzo congiunto che è stato fatto insieme al Parlamento per dare una normativa razionale a questo importante comparto e pertanto auspica la definitiva approvazione del provvedimento che toglie dall'incertezza il nostro settore agricolo. (*Applausi dal centro*).

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

**B U Z I O , segretario:**

Art. 1.

Presso la Tesoreria centrale è aperto un conto corrente infruttifero denominato « Fondo di solidarietà nazionale » intestato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al quale viene attribuita da parte del Ministero del tesoro la dotazione complessiva di 275 miliardi per l'anno 1981, e di 400 miliardi per ciascuno degli anni successivi.

Da tale conto sono prelevate le somme occorrenti per consentire che le regioni in caso di calamità naturali o di avversità atmosferiche di carattere eccezionale, i cui effetti abbiano inciso sulle strutture o abbiano compromesso i bilanci economici delle aziende agricole, adottino le seguenti misure:

a) a titolo di pronto intervento:

1) erogazione di un contributo *una tantum* a parziale copertura del danno, preferenzialmente a favore dei coltivatori diretti singoli o associati, che abbiano subito gravi danni e si trovino in particolari condizioni di bisogno per la ripresa produttiva delle proprie aziende, con particolare riguardo alle spese necessarie per attenuare i danni ai prodotti in specie a quelle relative al trasporto, magazzinaggio, lavorazione e trasformazione;

2) l'anticipazione delle provvidenze previste dalla presente legge;

b) la ricostituzione dei capitali di produzione, compreso il lavoro del coltivatore,

che non trovino reintegrazione o compenso per effetto della perdita della produzione, riferita a qualsiasi ordinamento colturale, mediante abbuono di quota parte del capitale mutuato nei limiti e con le modalità dell'articolo 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, salva la erogazione, ai sensi dell'articolo 2 precitato, di contributo fino a lire 1.500.000 a favore delle aziende che abbiano subito danni non inferiori al 35 per cento della produzione lorda globale, esclusa quella zootecnica nonché fino a lire 5 milioni a favore delle aziende a coltura specializzata protetta;

c) la provvista dei capitali di esercizio ad ammortamento quinquennale con le modalità previste dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, al tasso agevolato del 4,50 per cento, riducibile al 4 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli od associati, quando il danno non è inferiore al 35 per cento della produzione lorda globale, esclusa quella zootecnica;

d) la ricostruzione o ripristino delle strutture fondiari aziendali, mediante erogazione di contributi previsti dall'articolo 1, primo e ultimo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739;

e) il pagamento dei compensi integrativi per i prodotti destinati alla distillazione.

Le regioni, compatibilmente con le finalità primarie della presente legge, possono adottare misure volte:

a) al ripristino delle strade interpoderali, delle opere di approvvigionamento idrico nonché delle reti idrauliche e degli impianti irrigui, ancorchè non ricadenti in comprensori di bonifica con onere della spesa a totale carico del Fondo;

b) al ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, con onere della spesa a totale carico del Fondo, ivi compresi i lavori diretti alla migliore efficienza delle opere da ripristinare.

Le somme prelevate dal Fondo sono reintegrate dal Ministero del tesoro per cia-

scuno degli anni successivi al 1981 fino a raggiungere la dotazione di 400 miliardi di lire.

(È approvato).

#### Art. 2.

Nell'ambito della dotazione del Fondo è autorizzata per l'anno 1981 la spesa di lire 60 miliardi e di lire 70 miliardi a partire dal 1982, per la erogazione, ai sensi del successivo articolo 10, del contributo dello Stato destinato alla dotazione delle casse sociali, costituite dagli organismi abilitati ai sensi della presente legge, per fronteggiare le spese delle azioni di difesa attiva e passiva delle produzioni agricole intensive.

Con legge di approvazione del bilancio sarà annualmente determinata la spesa per gli anni successivi, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(È approvato).

#### Art. 3.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, udito il parere della Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, dispone con proprio decreto, entro il 30 settembre dell'anno di riferimento ed il 31 gennaio dell'anno successivo, il prelevamento dal Fondo ed il riparto delle somme da destinare agli interventi indicati nell'articolo 1, sulla base delle richieste di spesa delle regioni.

La prima ed, eventualmente, la seconda annualità relative ai contributi dipendenti dalle richiamate agevolazioni creditizie fanno carico alla somma da prelevarsi dal Fondo ai sensi dei precedenti commi. Le successive annualità sono iscritte, per ciascun anno, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per ogni varietà di prodotto ed in relazione ai diversi tipi di impianto e per zone

omogenee, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede ogni anno, con apposito decreto, previa consultazione delle regioni e delle organizzazioni professionali di categoria, alla revisione dei parametri di ricostituzione dei capitali di conduzione, alla determinazione dell'elenco delle colture agricole intensive e delle colture pregiate, alla determinazione del contributo *una tantum* di cui all'articolo 1, lettera a), punto 1, della presente legge.

(È approvato).

#### Art. 4.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, previo accertamento degli effetti degli eventi calamitosi, dichiara, entro 30 giorni dalla richiesta delle regioni interessate, la esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ai sensi della lettera a) del quarto comma dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

(È approvato).

#### Art. 5.

I soggetti titolari di aziende agricole con mano d'opera dipendente, ammessi alle provvidenze di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1 della presente legge, hanno diritto, su richiesta, ad ottenere la dilazione quinquennale del pagamento dei contributi agricoli unificati riferentisi all'anno in cui si verifica l'evento calamitoso.

(È approvato).

#### Art. 6.

Agli affittuari, ai mezzadri, ai coloni ed ai compartecipanti che ne facciano documentata richiesta sono direttamente corrisposti i benefici di cui alla presente legge.

(È approvato).

## Art. 7.

La valutazione dei danni subiti dai produttori agricoli, gli elenchi nominativi dei danneggiati, l'entità dei prestiti comunque concessi e dei concorsi statali comunque liquidati sono obbligatoriamente esposti all'albo pretorio del comune per la durata di 15 giorni.

(*E approvato*).

## Art. 8.

Le operazioni di prestito e di mutuo contemplate dalla presente legge e dalle disposizioni di legge che disciplinano gli interventi del Fondo interbancario di garanzia, di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, quando concesse a favore di coltivatori diretti, mezzadri, coloni, partecipanti, affittuari ed enfiteuti coltivatori diretti, singoli od associati, e di cooperative agricole, sono assistite dalla garanzia sussidiaria di detto Fondo di garanzia.

Per tutti i prestiti di conduzione e di dotazione e per quelli di soccorso ed ammortamento quinquennale, tale garanzia si estende all'intero importo della complessiva perdita che gli istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario dimostrano di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva ritenute utili di intesa con il Fondo di garanzia di cui al precedente comma.

La trattenuta dello 0,20 per cento che gli istituti di credito sono tenuti ad effettuare una volta tanto, a termini della lettera a), nono comma, del citato articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sullo importo originario dei finanziamenti, all'atto della loro prima somministrazione o della loro intera erogazione, viene ridotta nella misura dello 0,10 per cento per i prestiti di conduzione di durata fino a 12 mesi e per i prestiti concessi a favore di aziende agricole danneggiate da eventi calamitosi.

La trattenuta di cui al comma precedente non va ripetuta nel caso di proroga dei

prestiti di conduzione o rinnovo delle cambiali agrarie.

Le dotazioni finanziarie del Fondo formano oggetto di unica gestione. Alla gestione così unificata sono devoluti tutti gli apporti finanziari di cui all'articolo 36, nono comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454; all'articolo 6, secondo comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590; all'articolo 10, decimo comma, della legge 26 giugno 1965, n. 717; agli articoli 22 e 36 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142; agli articoli 30 e 36 (lettera h) del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241; all'articolo 5 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, numero 1088.

Nel caso di prestiti di esercizi con ammortamento quinquennale concessi ai produttori agricoli le cui aziende sono state danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, il Fondo interbancario di garanzia è autorizzato a concedere agli istituti di credito, all'inizio della procedura esecutiva a carico dei prestatari inadempienti a titolo di acconto e salvo conguaglio al termine della procedura medesima, un importo pari al 50 per cento della somma precettata.

Sono abrogate tutte le disposizioni che disciplinano la operatività del Fondo interbancario di garanzia non espressamente richiamate nella presente legge, in quanto contrastanti con le disposizioni contenute nei commi precedenti. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 4, 13 e 13-bis del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito con modificazioni nella legge 23 aprile 1975, n. 125, agli articoli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, all'articolo 7, penultimo comma del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 493; all'articolo 12 della legge 30 aprile 1976, n. 386.

Per far fronte alle esigenze operative del Fondo interbancario di garanzia per gli interventi di cui alla presente legge, si prov-

vede ad eventuali nuovi apporti finanziari con le modalità di cui al precedente terzo comma dell'articolo 3.

(È approvato).

#### Art. 9.

Le associazioni dei produttori ortofruticoli riconosciute ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, e le cooperative frutticole singole o consorziate che procedono all'ammasso delle pomacee non commercializzabili a seguito di avversità atmosferiche registratesi nell'azienda di associati, avviando tali prodotti alla distillazione per la produzione di alcool, ricevono, a parziale refusione del danno subito, un contributo corrispondente al 30 per cento dell'imposta di fabbricazione ed alla esenzione dei diritti erariali, per ogni ettanidro di alcool prodotto con la frutta consegnata.

Il valore del contributo dovuto per chilogrammo di prodotto consegnato alle distillerie è determinato secondo parametri che sono fissati d'intesa tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le rispettive organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Le industrie distillatrici rilasciano alle associazioni dei produttori ed alle cooperative di cui al primo comma del presente articolo bollette di consegne, con timbro a secco dell'UTIF e annotate nel registro materie prime, che costituiscono titolo per la riscossione presso le banche convenzionate, degli importi spettanti a ciascun consegnatario, secondo i parametri di cui al secondo comma del presente articolo.

(È approvato).

#### Art. 10

Ai consorzi di produttori agricoli costituiti per l'attuazione della difesa attiva, ancorchè a carattere sperimentale, e passiva delle produzioni agricole, intensive o pre-giate determinate a norma dell'ultimo com-

ma dell'articolo 3 della presente legge, sono concesse le provvidenze previste dai successivi articoli per il raggiungimento delle finalità associative.

Le stesse provvidenze sono concesse alle associazioni dei produttori agricoli, alle cooperative di primo e secondo grado ed ai consorzi di produttori che, previa modifica del proprio statuto, al fine di adattarlo all'espletamento delle attività previste dai successivi articoli, ottengano dalla regione il riconoscimento di idoneità allo svolgimento delle attività medesime.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi e gli organismi di cui ai precedenti commi sono costituiti con atto pubblico e riconosciuti dalla regione.

I consorzi sono retti da uno statuto uniformato alle disposizioni degli articoli 15, 17, 19 e 20 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sottoposti alla vigilanza delle regioni che esercitano in virtù dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le funzioni attribuite dalla citata legge n. 364 al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il secondo comma dell'articolo 19 della citata legge n. 364, è sostituito dai seguenti:

« La Cassa sarà alimentata annualmente:

1) da contributi dei consorziati nella misura minima del 2 per cento del valore della produzione annua denunciata;

2) dal concorso dello Stato commisurato alla metà della spesa complessiva sostenuta per la gestione della cassa sociale, accertata in via definitiva sulla base del relativo conto consuntivo;

3) dal contributo eventualmente concesso con propria legge dalla regione competente per territorio;

4) da eventuali contributi di altri enti e privati.

I contributi di cui ai precedenti punti 3) e 4) vanno a riduzione dei contributi gravanti sui consorziati ».

Il concorso dello Stato è versato ai consorzi sulla base dei ruoli esattoriali consorziali resi esecutivi dall'Intendenza di fi-



nanza competente per territorio, nella misura del 70 per cento, salvo conguaglio dopo l'approvazione dei conti consuntivi in relazione alle documentate richieste dei consorzi stessi presentate alle regioni competenti.

*(È approvato).*

#### Art. 11.

I consorzi e gli organismi di cui all'articolo precedente, associati in organismo di rappresentanza dei medesimi a livello nazionale, possono deliberare di far ricorso a forme assicurative mediante contratti da stipulare con società di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo grandine, partecipanti al consorzio costituito ai sensi dell'articolo 21 della legge 25 maggio 1970, n. 364, presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni, che ne tiene la gestione separatamente dalle sue altre attività.

Le compagnie di assicurazione di cui al comma precedente sono autorizzate a stipulare polizze anche per la difesa dal gelo e dalla brina.

Il consorzio delle società di assicurazione deve proporre ciascun anno all'organismo nazionale dei consorzi di difesa le tariffe dei premi, avuto riguardo in particolare al tipo di coltura e alle zone agrarie segnalate dalle regioni, nonché le condizioni di polizza e l'impiego del corpo peritale.

Le tariffe e le condizioni di polizza concordate tra i predetti organismi a livello nazionale devono essere approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro il 31 gennaio di ogni anno.

Lo statuto dell'organismo nazionale di rappresentanza dei consorzi di difesa è approvato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Restano ferme le disposizioni dei commi quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 21 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

*(È approvato).*

#### Art. 12.

Nell'espletamento delle pratiche inerenti la concessione delle provvidenze previste dalla presente legge, le regioni possono avvalersi della collaborazione degli enti locali, dei consorzi di cui al precedente articolo 10 e delle organizzazioni professionali dei produttori agricoli maggiormente rappresentative.

*(È approvato).*

#### Art. 13.

Le provvidenze di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 1 si applicano anche alle produzioni agricole assicurate dai produttori aderenti ai consorzi o altri organismi per la difesa attiva e passiva, salvo che il cumulo tra le suddette provvidenze e il risarcimento del danno da copertura assicurativa superino il totale effettivo del danno arrecato alle colture, agli impianti produttivi ed alle strutture in genere, ivi compreso l'ammontare della polizza, dedotti i contributi degli enti pubblici, e il costo per lavoro e interventi straordinari provocati dalla calamità.

In tal caso il cumulo è consentito solo per il prestito di cui all'articolo 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e per un ammontare che non superi il totale del danno di cui al precedente comma.

È fatto pertanto obbligo ai consorzi di difesa di inviare ai competenti uffici regionali gli elenchi dei soci che hanno beneficiato del risarcimento assicurativo con i relativi importi e i contributi versati.

*(È approvato).*

#### Art. 14.

Alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano si applica l'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni di cui alla presente legge.

*(È approvato).*

## Art. 15.

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1981.

Per gli effetti derivanti da eventi calamitosi verificatisi nel corso del 1980 si applicano le norme dell'articolo 1 della presente legge, nei limiti degli stanziamenti ivi previsti.

In quanto non contrastanti sono applicabili le disposizioni contenute nella legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive modificazioni e integrazioni, e nella legge 25 maggio 1970, n. 364.

(È approvato).

## Art. 16.

All'onere della presente legge, valutato in lire 275 miliardi per l'esercizio finanziario 1981, si provvede quanto a 75 miliardi a valere sulla autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni; quanto a 75 miliardi mediante riduzione del capitolo 9001 per l'esercizio finanziario 1980, all'uopo utilizzando la voce « Ulteriore autorizzazione di spesa per il fondo nazionale di solidarietà in agricoltura di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364 » e quanto a 125 miliardi mediante riduzione del capitolo 9001 per lo esercizio finanziario 1981 all'uopo utilizzando la voce « Fondo di solidarietà ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

**P R E S I D E N T E .** Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

**B R U G G E R .** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**B R U G G E R .** Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, conside-

rando l'iter travagliato, soprattutto per la copertura finanziaria, che ha dovuto passare questo disegno di legge nell'altro ramo del Parlamento, non ho voluto intervenire nella discussione generale per non ritardare la sua approvazione.

Per questo motivo avevo anche ritirato le mie proposte di emendamento ad alcuni articoli in sede di Commissione ed avevo sollecitato l'approvazione definitiva nel testo pervenutoci dalla Camera.

Si tratta di una legge certamente non perfettissima, pur tuttavia prevale nel caso la persuasione che *bis dat qui cito dat*, vale a dire che dà il doppio colui che dà presto.

Sotto questo aspetto daremo volentieri il nostro voto favorevole a questo disegno di legge.

Auspichiamo nel contempo che il pronto intervento del fondo di solidarietà nazionale non inciampi in troppi meandri burocratici controproducenti.

Auspichiamo anche che in avvenire il fondo di solidarietà nazionale non debba intervenire troppo di frequente in casi in cui la trascuratezza di istituzioni pubbliche sia colpevole di mancati interventi tempestivi di prevenzione.

Terremoti, grandine ed altre avversità atmosferiche non possono essere impediti da forze umane. Possono però essere realizzate opere di difesa, soprattutto di difesa del suolo ed opere idrauliche, atte ad impedire o perlomeno a lenire le conseguenze di alluvioni.

Quanto più mancano o si trovano in dissesto queste opere ed istituzioni di difesa, tanto più si dovrà ricorrere al fondo di solidarietà nazionale per ripristinare opere e colture danneggiate da eventi calamitosi.

Perciò l'approvazione di una legge pur provvisoria, con la relativa disponibilità finanziaria, per le opere più urgenti di difesa del suolo e dalle acque riveste carattere di somma urgenza, in particolare per quanto attiene alla rimessa in efficienza e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere idrauliche in dissesto lungo le aste principali dei fiumi interregionali di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

Infatti, a causa della sempre più progrediente urbanizzazione e di una rete sempre

più fitta di strade asfaltate anche negli insediamenti montani, le acque pluviali vengono sempre meno assorbite dai terreni ed affluiscono in maggiore quantità e con maggiore impeto verso le aste principali di raccolta dei fiumi causando delle piene più frequenti che debbono perciò essere imbrigliate da argini più resistenti anzichè sempre più decadenti.

Per lenire le conseguenze di eventi di forza maggiore in atto occorre, come le ripetute esperienze ci insegnano, il pronto intervento di organizzazioni di protezione civile impostate sulla reciproca solidarietà umana.

Senza voler dare l'impressione di primi della classe posso affermare che nell'alluvione di Salorno in provincia di Bolzano causata dalla rottura di un argine dell'Adige, il quale inondò, nel mese di luglio di quest'anno, il paese e centinaia di ettari di colture fruttivivicole, la solidarietà umana, la disponibilità di collaborazione tra organizzazioni volontarie di cittadini, di forze dell'ordine e militari hanno impedito che i danni si raddoppiassero. Di ciò il Ministro dell'agricoltura qui presente, venuto sul posto, ha dato ampio riconoscimento alla popolazione colpita e ha sollecitato, in quell'occasione, l'approvazione definitiva del disegno di legge al nostro esame per poter intervenire in modo adeguato allo scopo di lenire le conseguenze dei danni alluvionali.

La difesa attiva contro le brinate e le gelate con impianti irrigui a pioggia lenta nelle colture di alta qualità come quelle ortofruttivicole ha dato degli ottimi successi e sarebbe da potenziare dove possibile, mentre la difesa attiva contro la grandine non ha dato i risultati auspicati e perciò deve essere sostituita dalla difesa passiva, da assicurazioni, molto onerose per i singoli produttori. Sono quindi molto indicati ed utili gli interventi del fondo di solidarietà nazionale nelle forme previste dalla presente legge, anche se connessi con notevoli procedure burocratiche pur necessarie, ma che hanno dato buoni risultati nelle nostre zone di agricoltura intensa.

In questo contesto ritengo essere un miglioramento notevole, in confronto alla pre-

cedente legge, la formula del terzo comma dell'articolo 11 di questa legge che ammette la differenziazione delle qualità delle singole colture nelle varie zone agrarie segnalate dalle regioni, per la fissazione differenziata per zone del valore dei tipi di prodotti assicurati, come pure abbiamo potuto apprendere dalle esposizioni scritte del relatore.

Purtroppo nell'anno in corso, a causa degli eventi atmosferici dannosi alle colture, delle piogge eccessive al nord e della siccità al sud del paese, il ricorso al fondo di solidarietà nazionale sarà superiore alle possibilità finanziarie disponibili.

Sarebbe quindi da riflettere se non fosse possibile l'utilizzo, per l'anno in corso, di una quota del fondo previsto per l'anno 1982 in un importo assai superiore.

Infine ritengo doveroso porgere un meritato ringraziamento al relatore, senatore Rosi, per l'impegno e per la competenza con cui ha portato a buon fine il presente disegno di legge.

**M I R A G L I A .** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**M I R A G L I A .** Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, il gruppo del Partito comunista italiano voterà a favore del provvedimento al nostro esame per un insieme di ragioni che sono state espone ripetutamente dai colleghi del mio Gruppo e ultimamente, qui, dal senatore Sassone. Brevemente, voglio rimarcare i punti a nostro avviso più qualificanti del provvedimento e la posizione e il ruolo svolto dal nostro partito per migliorare alcune norme.

L'esigenza di giungere ad una nuova normativa per il funzionamento del fondo nazionale di solidarietà in agricoltura era avvertita da molti anni nel mondo dei produttori agricoli di fronte all'inadeguatezza della legge n. 364 del 1970 istitutiva del fondo di solidarietà. Sotto l'incalzare di eventi di grande drammaticità, rappresentati dagli ingenti danni per cause meteorologiche che si abbattano con triste ricorrenza sull'agricoltura nazionale, impegnative lotte contadine e delle

loro organizzazioni, con una funzione sempre attiva di sollecitazione e proposta svolta dal nostro partito, si sono succedute in questi anni nel nostro paese, tutte tese a reclamare un diverso tipo di interventi, profonde modifiche ed integrazioni alla legislazione vigente. Il sistematico rinvio, da parte del Governo, dell'approvazione di importanti leggi strutturali e di riforma, fra cui questa, ha finito per rendere più precarie le condizioni per lo sviluppo della nostra agricoltura, accentuando le spinte all'abbandono dell'attività agricola da parte delle forze impiegate, via via ridottesì. L'approdo a questo provvedimento, pertanto, dopo un travaglio durato oltre un decennio, interrompe su questi aspetti specifici della legislazione agraria la serie di inadempienze dei diversi Governi succedutisi e colma un vuoto per carenze legislative, divenute via via più marcate e non più giustificabili nel nostro ordinamento. Merito di ciò, credo, va dato soprattutto, come è stato riconosciuto anche dal Ministro or ora, al comitato ristretto della Commissione agricoltura della Camera, il quale, pur tra i numerosi intralci e ritardi, nella passata legislatura e in questa ha saputo approntare norme adeguate e rispettose delle richieste di modifiche più volte avanzate in particolare per quanto riguarda la salvaguardia dei poteri e delle funzioni delle regioni in questa materia.

In tale ambito, nel testo qui alla nostra approvazione, sono meglio chiariti i caratteri di legge-quadro del provvedimento, con positivo riconoscimento delle potestà regionali in un campo già trasferito in misura rilevante alle regioni col decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977. L'attivazione del sistema delle autonomie locali e del ruolo delle regioni in questa materia, con coinvolgimento pieno dell'ente intermedio, la provincia e i comuni, tramite il ricorso alla delega delle funzioni amministrative e di gestione, che molte regioni hanno già attuato, consente, pertanto, di superare i forti limiti della vecchia legislazione, causa di enormi ritardi nella corresponsione delle provvidenze ai diretti interessati, e di realizzare un'effettiva accelerazione della spesa, promuovendo nel contempo lo svilup-

po della democrazia nelle campagne. Altra innovazione contenuta nel testo, che valutiamo positivamente, è rappresentata dalla norma con la quale si incentiva la costituzione e lo sviluppo dei consorzi di difesa passiva ed attiva, questi ultimi con compiti di prevenzione mediante l'allargamento e potenziamento del sistema di difesa agrometeorologica basato sulla sperimentazione e sull'assistenza tecnica.

Sappiamo però che, insieme all'esigenza di fondo di affrontare in termini programmatici e, per quanto possibile, di prevenire le calamità, sussiste l'urgente necessità di definire procedure certe e snelle per quanto riguarda la corresponsione di provvidenze finanziarie di pronto intervento, nonché l'utilizzazione, all'interno di tali procedure, delle altre agevolazioni previste.

Il presente testo legislativo fornisce, a nostro avviso, una adeguata risposta a queste esigenze, attraverso la puntuale utilizzazione delle potenzialità che il nuovo quadro legislativo nazionale oggi offre in questo campo, in materia di interventi volti a fronteggiare le calamità e le avversità atmosferiche.

Il testo che stiamo per approvare non rispecchia totalmente le nostre posizioni e fondati ci sembrano, al riguardo, i rilievi formulati dalla Commissione affari costituzionali del Senato, la quale ha sollevato questioni non marginali nè soltanto formali. Ma di fronte all'esigenza di far presto, dopo le lunghe ed estenuanti tergiversazioni e i tentennamenti da parte di chi ha responsabilità di Governo, abbiamo ritenuto opportuno accantonare tali aspetti, altrimenti degni di considerazione, e non inseguire una perfezione legislativa, non presentando emendamenti in proposito, per concentrare l'iniziativa del Gruppo comunista al fine di ottenere il più rapidamente possibile il nuovo testo.

Esiste grande attesa nel mondo contadino per questo provvedimento. Pertanto, ogni ulteriore ritardo, dopo quelli accumulati in passato, non troverebbe alcuna giustificazione, specie dopo che è stato dato per imminente il varo della nuova legge.

Certo l'approvazione del provvedimento prima delle ferie estive, come avevamo insi-

stentamente richiesto, sarebbe stata preferibile per andare incontro a quei produttori — e sono molti — che hanno avuto i raccolti pregiati distrutti in questi ultimi mesi. Conservo nella memoria le immagini drammatiche delle coltivazioni di uva da tavola e da vino devastate dalla grandine a ferragosto, nella mia provincia, nel brindisino, con la disperazione segnata sui volti dei produttori, in gran parte piccoli coltivatori.

Riteniamo pertanto non trascurabile l'effetto psicologico di sollievo, oltrechè quello materiale, di certezza, che avrà il nuovo approdo legislativo su quelle popolazioni e più in generale sull'agricoltura, già così provata da una serie di circostanze sfavorevoli e alle prese con difficoltà di vario genere, di mercato, di costi e di sbocchi produttivi.

Per quanto riguarda gli aspetti finanziari del provvedimento, l'aver elevato la dotazione finanziaria a 275 miliardi per il 1981 e a 400 miliardi per gli anni successivi ci sembra un risultato importante, anche se tali cifre sono obiettivamente al di sotto delle effettive necessità di interventi in agricoltura, nel settore specifico, come risulta dai dati relativi all'entità dei danni in agricoltura per cause meteoriche periodicamente forniti dalle regioni al Ministero, e in considerazione della svalutazione della moneta intervenuta dal 1970 ad oggi e del fatto che il valore delle produzioni agricole è notevolmente aumentato dall'epoca, appunto il 1970, della istituzione del fondo di solidarietà.

Pertanto i tentativi più o meno espliciti portati avanti dal Governo, intesi a sottrarre fondi all'agricoltura, incontreranno la nostra tenace opposizione. Finora i gravi effetti della latitanza del Governo a provvedere con una nuova legge-quadro in materia e a far affluire i necessari finanziamenti sono stati attenuati dalle regioni, le quali nel frattempo si sono dotate di strumenti legislativi autonomi, caricandosi forti oneri finanziari e divenendo, nella maggioranza dei casi, anticipatrici di fondi pubblici dello Stato, erogati con ritardo.

Questa situazione attualmente non è più sostenibile da parte delle regioni, prive dei necessari mezzi finanziari, dopochè viene

portato avanti il disegno governativo inteso a limitare o quanto meno a rallentare i flussi di spesa a favore delle regioni stesse. A tal proposito, proviamo a pensare — in questo caso ci rivolgiamo agli antiregionalisti tenaci, ai propugnatori della concezione accentratrice dello Stato — a cosa sarebbe avvenuto in questi ultimi anni nel nostro paese se le regioni non avessero legiferato in materia, facendo fronte con i propri mezzi finanziari, per soccorrere le popolazioni contadine falciate nei redditi dai danni arrecati alle produzioni agricole dalle eccezionali avversità atmosferiche e dalle calamità naturali susseguitesì in questi anni! Quale carico di tensioni sociali si sarebbe accumulato e quali esplosioni di rabbia contadina si sarebbero verificate se a far fronte alle vaste esigenze di soccorso fosse rimasta in piedi la sola legge istitutiva del fondo di solidarietà nazionale, la legge n. 364 del 1970, con una dotazione finanziaria, pur con le integrazioni successive, largamente insufficiente e con l'accumulo di ritardi nella correzione delle provvidenze a favore degli interessati misurabili in svariati anni! Ecco perchè con l'approvazione della nuova legge chiediamo al Governo di rendere immediatamente disponibili i 275 miliardi del 1981, in modo da ripartirli tra le regioni così da metterle in grado di assolvere i vari impegni accumulati verso i produttori agricoli. Crediamo che la normativa che andiamo ad approvare, realizzando il più corretto funzionamento del fondo di solidarietà, si ponga oggettivamente nella linea di un rilancio della agricoltura.

Infatti, facendo perno sulla ripresa produttiva delle aziende e delle zone colpite dalle calamità naturali, facilitata dalle nuove disposizioni, si evita una perdita per tutta la collettività in termini di diminuzione della produzione agricola e delle risorse umane e materiali preziose per la ripresa economica del paese.

Per tutti questi motivi e osservazioni critiche, pertanto, confermiamo il voto favorevole del nostro Gruppo, del gruppo del Partito comunista, al testo legislativo qui in discussione.

**R A S T R E L L I .** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**R A S T R E L L I .** Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il voto contrario al disegno di legge che mio tramite esprime il gruppo del Movimento sociale-Destra nazionale si pone nell'ottica di un'amara realtà, quella, cioè, che la classe politica e il potere legislativo da essa espresso sfuggano anche in questa sede e nel merito di questa proposta di legge dall'affrontare in termini seri uno degli aspetti fondamentali della crisi dell'agricoltura, una delle cause strutturali del *deficit* agro-alimentare con tutti i risvolti negativi sia in materia economica che sotto il profilo sociale. Eppure la esperienza, anche se riferita esclusivamente al periodo ultradecennale, da quando, cioè, si provvede con la legge n. 364 del 1970 alla istituzione del fondo di solidarietà contro le calamità atmosferiche in agricoltura, avrebbe dovuto insegnare la pratica, virtuale ed effettiva inutilità dell'intervento a carattere assistenziale o, nella migliore delle ipotesi, a carattere risarcitorio rispetto ad una problematica che, proprio perchè investe gli interessi economici della collettività ed il valore sociale di un settore primario dell'organizzazione produttiva nazionale, avrebbe dovuto determinare una impostazione totalmente diversa del problema.

Due considerazioni di base inducono a ritenere invece che la legge in esame che sarà varata anche da questo ramo del Parlamento si ponga nel filone storico delle fallimentari esperienze legislative pregresse. La prima considerazione è che, a fronte di un evento che può — e ciò avviene molto spesso — distruggere non solo i raccolti e gli impianti ma con essi anche intere economie di zona, la sfera di intervento è quasi esclusivamente orientata verso una forma di assistenza passiva, atta, al più, a rendere possibile una problematica reintegrazione delle attività agricole preesistenti piuttosto che ad un quadro organico di difesa attiva finalizzata a limitare i danni e a salvare le produzioni.

La seconda considerazione è quella relativa al tipo di intervento, non solo determinato in senso negativo dalle lungaggini burocratiche ed amministrative per la pratica erogazione delle provvidenze e per la concessione dei contributi, ma collegato al ripristino produttivo e reddituale delle colture. Se si ammette — e tutti lo riconoscono — che le ricorrenti calamità naturali finiscono per sconvolgere e talvolta distruggere le economie di interi comprensori, appare di elementare evidenza che anche nella migliore delle ipotesi si innesti tra l'evento danno e il momento della ripresa produttiva un arco di tempo a volte pluriennale entro il quale intere comunità sociali direttamente o indirettamente risultano private dei mezzi di sostentamento.

Siffatte considerazioni di merito, obiettivamente negative, devono essere poste nel quadro di una visione moderna e attuale dell'agricoltura a cui deve essere riconosciuto l'assetto di un'autentica industria produttiva che richiede sempre maggiori investimenti a fronte dei quali aumenta proporzionalmente il fattore rischio; ma quando nell'industria e in agricoltura ai capitali di investimento già non corrisponde un adeguato tasso di redditività e a tale problema si aggiunge un altro fattore di rischio, la naturale ed ovvia conseguenza è l'abbandono di un tal tipo di attività con conseguenze incalcolabili non solo sotto il profilo settoriale dell'economia agricola propriamente detta ma per l'intera economia nazionale. Uno degli errori più evidenti che il disegno di legge ripropone è quello di reiterare il significato e la finalità istituzionale del fondo di solidarietà nazionale nonchè di pretendere di rivitalizzare taluni strumenti operativi già introdotti nel 1976 con la legge 750, quando sia il fondo per la sua natura istitutiva e per l'esiguità dei mezzi posti a disposizione, sia lo strumento dei consorzi volontari dei produttori e relativa cassa sociale si sono rivelati, rispetto a drammatici eventi ricorrenti, mere formulazioni astratte, tipiche conseguenze di tutte le leggi che si sovrappongono alla realtà sociale e della quale non interpretano nè nella forma nè nella sostanza le pur vitali esigenze.

Se ad un siffatto quadro si deve aggiungere che il fallimento delle precedenti esperienze legislative investiva direttamente ma esclusivamente la struttura centrale dello Stato mentre oggi, e ciò in dipendenza della delega di funzioni alle regioni, un livello intermedio di competenza tende ad aggravare il già complesso meccanismo di intervento, solo una palese incapacità di analisi, un evidente rifiuto della verità, una pigrizia colpevole ed irresponsabile possono portare ad avallare una legge come questa in esame. E dinanzi a questa critica di fondo che tutto assorbe e travolge non vale approfondire temi particolari.

Profili di legittimità costituzionale peraltro sollevati dalla competente Commissione e disinvoltamente superati dalla Commissione di merito, stanziamenti pluriennali in contrasto con le norme di contabilità dello Stato e probabilmente anche con la prossima legge finanziaria, risibili innovazioni come la rappresentatività a livello nazionale dei consorzi che in molte parti d'Italia, soprattutto nel Mezzogiorno, non esistono neanche a livello provinciale, sono elementi aggiuntivi e, per certi aspetti, di poco momento a fronte della globale, erronea impostazione della legge in esame.

Resta, con il voto decisamente negativo del gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale, l'amaro rilievo che neanche sui grandi temi di politica economica e sociale — e l'agricoltura investe e sostanzia tale sfera — la classe politica di regime sappia trovare ed imporre a se stessa un momento di riflessione, di responsabile atteggiamento legislativo.

Noi vorremmo augurarci che il signor Ministro che riceve questa triste eredità prima ancora che abbia assunto le responsabilità del suo dicastero voglia, anche in virtù di queste considerazioni, trovare un momento di riflessione per impostare in modo del tutto diverso la politica agricola italiana.

D'AMELIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMELIO. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il Gruppo della Democrazia cristiana è favorevole all'approvazione del presente disegno di legge e dà il suo voto con piena convinzione. È un voto che ben riflette la sensibilità del gruppo della Democrazia cristiana, da sempre impegnato in difesa del mondo agricolo. È un voto tanto più convinto, perchè dà una positiva risposta ai gravi problemi dell'agricoltura in un momento particolarmente difficile per l'economia nazionale e, quindi, per l'economia agricola. Le motivazioni del voto favorevole risiedono innanzitutto nella positiva volontà del Governo di concorrere a risolvere i problemi dei coltivatori diretti e degli agricoltori, volontà che si manifesta sia nello sforzo finanziario (aumento del fondo a 275 miliardi per il 1981 e a 400 per gli esercizi futuri), sia nella capacità di non arroccarsi in difesa di prerogative spesso assurde, per aprirsi, invece, nella concessioni alle regioni di compiti nuovi e strumenti operativi più idonei allo scopo di snellire al massimo le procedure. Questo fatto, sempre apprezzabile, lo è tanto più allorchè sono in causa il futuro e la vita stessa dei nuclei familiari operanti in agricoltura colpiti da calamità naturali. Ma l'esperienza di questi anni ha messo in luce gravi ritardi e notevoli inconvenienti derivanti da procedure rigide, spesso farraginose, se non da assurdi conflitti di competenza.

L'aver voluto snellire le procedure, l'aver anche reso soggetti più attivi le regioni è un fatto che concorre in modo determinante a testimoniare solidarietà al mondo agricolo proprio nei momenti di maggior bisogno, quali sono i momenti nei quali in pochi attimi calamità atmosferiche e naturali si abbattono su vasti territori, distruggendo e vanificando mesi, forse anni, di lavoro, compromettendo a volte il futuro di tante famiglie, con lo sconvolgimento di intere aree.

Di rilievo appare anche nel disegno di legge l'aver previsto, insieme con i benefici già noti, anche la concessione di contributi *una tantum*, nello spirito non certamente assistenziale, ma allo scopo di sollecitare le volontà, certamente fiaccate dall'evento ca-

lamitoso, e anche allo scopo di sostenere la capacità di ripresa dell'attività agricola.

Così anche è importante la previsione di fondi per il ripristino di strade interpoderali, di opere idrauliche e di bonifica proprio nella convinzione che al dissesto da calamità naturali si può riparare, se dominante è la volontà dello Stato e ingenti i finanziamenti necessari per fare sì che si ricomponga quel tessuto fisico ed economico nel quale crescono le volontà, si rafforza l'economia, c'è possibilità di ripresa sociale.

Nè va sottaciuta l'importanza della previsione di un organismo nazionale di rappresentanza dei consorzi di difesa, cui spetterà, tra l'altro, la determinazione, di intesa con le società di assicurazione, delle tariffe e dei premi di assicurazione e delle altre condizioni di polizza, affinché i produttori agricoli, come ha ben detto nella relazione l'illustre relatore Rosi, che ringrazio, possano agevolmente ricorrere alla copertura assicurativa in difesa delle produzioni.

Onorevole ministro, mi consenta di esprimerle, utilizzando questa occasione, il ringraziamento del gruppo della Democrazia cristiana e il mio personale, non solo per la decisa volontà e per l'impronta determinante dimostrate in difesa di questo provvedimento, ma anche per la testimonianza di impegno quotidiano a favore del mondo agricolo italiano che, oltre a far fronte alle difficoltà e alle difficili situazioni ambientali, territoriali, geomorfologiche e a volte naturali, spesso soffre di decisioni autarchiche, come ampiamente dimostra la guerra del vino che lei combatte in questo momento. Tutto questo è in contrasto con la visione europea da noi da sempre immaginata, da sempre voluta e difesa. Un vivo ringraziamento va anche alla Commissione agricoltura e a questo ramo del Parlamento che, con voto favorevole, rende possibile l'approvazione di una buona legge a favore dell'agricoltura, nella convinzione che, se sono sempre apprezzabili tutte le forme di solidarietà nazionale per una convivenza sempre più civile, quando poi si tratta di solidarietà nei confronti del mondo agricolo, si fa non solo la solidarietà economica, ma anche testimonianza di solidarietà umana a favore di ca-

tegorie serie, che nel loro appassionato ma duro lavoro testimoniano spesso la parte migliore della vita italiana. (*Applausi dal centro*).

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

#### **Interpellanze, annunzio**

**P R E S I D E N T E .** Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

**B U Z I O ,** segretario:

**SPADACCIA, STANZANI GHEDINI.** — *Ai Ministri degli affari esteri e del tesoro.* — Per conoscere il giudizio del Governo e gli atteggiamenti che esso intende assumere all'interno degli organismi economici internazionali in merito alla linea di politica economico-monetaria enunciata dal Presidente degli Stati Uniti all'Assemblea annuale del Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale, linea che, in nome del libero mercato, non solo contraddice una lunga tradizione americana risalente a Roosevelt, ma sottintende anche una politica economica e monetaria aggressiva ed imperialista che rischia di accentuare in maniera drammatica lo squilibrio in atto ai danni del Terzo e del Quarto mondo, secondo una impostazione — peraltro speculare alla politica dell'URSS e degli altri Paesi del Comecon e corrispondente alla sfrenata corsa al riarmo — che è contraria alle esigenze di pace nel mondo ed agli interessi dell'Europa e dell'Italia.

(2 - 00336)

**GUSSO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste ed al Ministro senza portafoglio per la protezione civile.* — Premesso:



che l'ondata di maltempo abbattutasi nei giorni scorsi, particolarmente sulle regioni settentrionali, ha dimostrato ancora una volta quanto fragile, vulnerabile ed indifeso sia il territorio italiano di fronte ad eventi meteorologici anche non eccezionali e, conseguentemente, quanto diffusi e rilevanti siano i danni ai beni ed alle opere, quanto gravi siano i disagi e spesso i lutti per le popolazioni colpite e, infine, quanto ingenti siano i costi che la comunità deve sopportare per le riparazioni, i ripristini ed i risarcimenti;

che, in particolare, quasi tutta la rete idraulica delle aree colpite (fiumi, torrenti, canali di bonifica, laghi, lagune, collettori di fognatura urbana ed altri corsi d'acqua) è praticamente entrata in crisi con estesi allagamenti nelle zone rurali e nei centri abitati, mentre i dissesti e le frane hanno messo in grave pericolo insediamenti civili e produttivi, beni ambientali e storico-artistici ed infrastrutture vitali;

che tale situazione ha messo in luce, ancora una volta e con maggiore evidenza rispetto al passato, lo stato di collasso in cui versa l'organizzazione della difesa del suolo in ragione, da un lato, della scomparsa dell'immenso patrimonio di esperienza, competenza e capacità professionale rappresentato prima del 1972 dal personale degli uffici del genio civile, dei Provveditorati alle opere pubbliche e dei Magistrati alle acque e che oggi — con i trasferimenti alle Regioni, l'esodo della dirigenza statale, il pensionamento anticipato degli ex combattenti ed i normali pensionamenti senza rimpiazzo — non è più a disposizione nemmeno per il normale servizio di polizia idraulica e, dall'altro, in ragione dello scarso coordinamento e dei conflitti di competenza fra le sempre più sparute schiere statali, regionali e locali addette alla difesa del suolo, aggravati dalla mancanza di piani di intervento per il soccorso alle popolazioni colpite e per affrontare gli eventi di piena, nonché dall'assenza di idonei piani di bacino idrografico mediante i quali potrebbero essere pianificati, programmati ed organizzati gli interventi e le opere di conservazione e difesa;

che quasi tutte le proposte per risolvere o, quanto meno, per affrontare in modo più

razionale il grosso problema nazionale della difesa del suolo contenute nella « relazione conclusiva » del 1970 e negli « Atti » del 1974 della Commissione interministeriale De Marchi, nonché quelle formulate nella « relazione finale » del 1976 dei senatori Luigi Noè e Manlio Rossi Doria a conclusione dell'indagine conoscitiva sui problemi della difesa del suolo » condotta dal Senato della Repubblica, son rimaste fin qui lettera morta;

che l'esame condotto finora dalle Commissioni lavori pubblici e agricoltura del Senato sui quattro disegni di legge riguardanti la difesa del suolo presentati in questa legislatura (il n. 439 dei senatori Finessi ed altri l'8 novembre 1979, il n. 811 del Governo il 17 marzo 1980, il n. 1134 dei senatori Gusso ed altri l'8 ottobre 1980 e il n. 1323 dei senatori Ottaviani ed altri il 20 febbraio 1981) ha messo in luce la grande diversità delle varie proposte, per cui appare assai difficile pervenire, in tempi brevi e con il più largo consenso possibile, alla formazione di un testo legislativo che, pur tenendo conto dei vari apporti, sia sufficientemente organico e razionale, e perciò applicabile;

che il Ministero dei lavori pubblici ha da tempo proposto alle citate Commissioni senatoriali di predisporre un provvedimento-stralcio che possa consentire di mettere in moto, nel triennio 1981-1983, un finanziamento di 1.800 miliardi per interventi urgenti di difesa del suolo (sistemazione dei fiumi, opere idraulico-forestali, idraulico-agrarie e di protezione dalle frane, navigazione interna, protezione delle coste, lotta alla subsidenza e così via) e di altri 600 miliardi in mutui con ammortamento a carico dello Stato destinati specificatamente alla bonifica idraulica,

l'interpellante chiede di conoscere se il Governo non ritenga di dover integrare il citato provvedimento-stralcio con una maggiore dotazione finanziaria al fine di:

- 1) far fronte ai danni provocati dagli ultimi eventi;
- 2) provvedere alla compilazione dei piani di bacino idrografico di tutto il territorio nazionale;
- 3) disporre la redazione dei progetti generali, degli studi di fattibilità e dei proget-

ti di massima ed esecutivi delle opere, comprese indagini, rilievi, ricerche e sperimentazioni;

4) consentire l'ammodernamento ed il potenziamento su tutto il territorio nazionale delle reti di rilevamento e trasmissione dei dati idrografici, idrologici e mareografici, comprese le apparecchiature occorrenti per la loro raccolta, elaborazione, classificazione, archiviazione, pubblicazione e diffusione, nonché di quant'altro occorrente per il controllo, preavviso ed allarme in occasione di piene, maree e mareggiate e per la diffusione sistematica ed unificata di informazioni finalizzate dei fenomeni metro-idroclimatologici;

5) ricostruire capillarmente i servizi e gli organismi idraulici attraverso il riordino, la riorganizzazione e la razionalizzazione dei poteri ed enti locali, e in particolare i consorzi di bonifica;

6) mobilitare le tante competenze, professionalità ed intelligenze di cui il tessuto umano del Paese è dotato al fine di supplire in qualche modo alle attuali difficoltà dell'apparato pubblico, specie nel settore della pianificazione, della progettazione e della ricerca;

7) realizzare in tempi rapidi opere risolutive per la difesa del suolo (come, per esempio, i serbatoi di moderazione delle piene e simili), procedendo immediatamente al censimento degli studi fin qui compiuti nelle diverse sedi in modo da stabilire un ordine di priorità negli interventi che abbia il più alto grado possibile di attendibilità, di obiettività e di esecutività.

(2 - 00337)

#### Interrogazioni, annunzio

**P R E S I D E N T E .** Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

**B U Z I O ,** segretario:

**LIBERTINI, MORANDI.** — *Al Ministro dei trasporti.* — In relazione alla nomina da parte del Governo del commissario straor-

dinario per la società « Itavia » ed all'avvio stentato dell'attività della nuova società « Aermediterranea », si fa presente che la nomina del commissario e l'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa possono certamente essere presentate come un'applicazione della legge 3 aprile 1979, n. 95, sulla base della sentenza 18 luglio 1980, n. 4681, delle sezioni unite civili della Corte di cassazione; ma, a parte le riserve, anche di ordine giuridico, che si possono sollevare rispetto alla decisione del Governo, rimane il fatto che una soluzione della crisi dell'« Itavia », che era stata raggiunta con un accordo tra Governo, forze politiche e sindacati, viene ad essere così rimessa indirettamente in discussione anche perchè sinora l'« Aermediterranea » non offre garanzie di adeguato sviluppo e, se a ciò comunque si arrivasse, vi sarebbero nuove cause di turbamento e di disservizio nel trasporto aereo. Si fa osservare, in proposito, che i servizi aerei non di linea, rispetto ai quali il commissario deve realizzare una verifica nella società « Itavia », costituiscono proprio il campo di attività destinato all'« Aermediterranea ».

Gli interroganti chiedono, pertanto, di conoscere:

1) su quali basi, in rapporto all'ampia documentazione a suo tempo esaurita dai Ministeri competenti, il Governo pensa che si possa oggi immaginare che la società « Itavia » abbia capacità tecnico-finanziarie per espletare servizi non di linea;

2) se il Governo immagina che possano coesistere, nel trasporto aereo italiano così come esso è strutturato, l'« Aermediterranea » ed una resuscitata società « Itavia »;

3) qual è lo stato di attuazione degli accordi del 6 marzo 1981 relativi alla liquidazione della società « Itavia » ed alla definizione di una soluzione alternativa, e quali misure il Governo intende adottare o sollecitare per un adeguato sviluppo dell'« Aermediterranea ».

(3 - 01575)

**ROSSANDA, BELLINZONA, MAFFIOLETTI, MERZARIO, ARGIROFFI.** — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se non intenda

aprire un'indagine sui rapporti tra istituti di ricovero e cura pubblici e privati, in riferimento alle denunce sul traffico dei postillettero all'istituto « Regina Elena » di Roma, per chiarire se si tratti di episodio isolato, o se non si verifichi che l'abuso sia una consuetudine diffusa, derivante in parte anche dalle ambiguità della vigente normativa sui vincoli alla libera professione da parte di medici pubblici dipendenti.

A tale proposito, gli interroganti invitano il Governo, e in particolare i Ministri della sanità e della funzione pubblica, a riesaminare da detto punto di vista le norme dello stato giuridico del personale del Servizio sanitario nazionale e relativi contratti di lavoro per introdurre una normativa più severa sulle incompatibilità.

Gli interroganti chiedono, inoltre, al Ministro di riaprire l'istruttoria per il riconoscimento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, alla luce delle notizie emerse sull'istituto « Regina Elena », che confermano i dubbi in varie sedi espressi dagli interroganti sulla validità delle strutture richiedenti come sedi privilegiate di ricerca biomedica.

(3 - 01576)

BERTI, MAFFIOLETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Preso atto dell'ordinamento degli uffici del gabinetto della Presidenza del Consiglio dei ministri, in vigore dal 1º settembre 1981, si chiede di conoscere lo stato di elaborazione della proposta governativa di riforma dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio, nonché i suoi criteri informativi anche in rapporto ai disegni di legge già presentati in Parlamento per l'attuazione dell'articolo 95 della Costituzione.

(3 - 01577)

*Interrogazioni  
con richiesta di risposta scritta*

SPADACCIA, STANZANI GHEDINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere, con la massima urgenza:

chi abbia disposto i recenti trasferimenti dal carcere di San Vittore in Milano,

con quali modalità e per quali ragioni;

la ricostruzione del concreto modo in cui tali trasferimenti furono effettuati trasformandoli in una occasione per gravissimi maltrattamenti a detenuti, così come è stato denunciato da una commissione di parlamentari e consiglieri regionali che ha visitato il citato carcere e come è stato confermato dal direttore del reparto di medicina, dottor Salvatore Caminiti, in un « diario » pubblicato dal settimanale « L'Espresso » del 4 ottobre 1981;

quali iniziative il Ministro intenda prendere e quali determinazioni intenda adottare nei confronti dei responsabili di una politica dei trasferimenti carcerari così scriteriata e del gravissimo, incivile episodio del carcere di Milano.

Gli interroganti chiedono, inoltre, di sapere se il Ministro può smentire le affermazioni degli agenti di custodia, pubblicate dal citato settimanale, circa l'autorizzazione che sarebbe stata data dal Ministro stesso agli agenti per gli atti di violenza contro i detenuti, come « ritorsione » all'assassinio dell'agente Francesco Rucci.

(4 - 02259)

SASSONE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quando verrà decisa la corresponsione della cassa integrazione salari ai dipendenti della cartiera di Albano, in provincia di Vercelli, richiesta fin dal mese di marzo 1981 e sollecitata ripetutamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

(4 - 02260)

GUSSO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere:

1) se corrisponde a verità quanto contenuto nella lettera del signor Antonio Padovani di Belluno pubblicata a pagina 2 del giornale « Il Gazzettino » del 29 settembre 1981, nella quale si accusa la Direzione generale delle pensioni di guerra di non aver provveduto, dopo 38 anni, a concedere la pensione di 52.500 lire alla madre — deceduta il 20 agosto 1981 — del martire partigiano Bruno Mondin, impiccato nel 1944 dai nazisti;

2) quali sono i motivi, nel caso che il fatto denunciato risulti veritiero, che hanno impedito la concessione della pensione in argomento;

3) se è possibile ricostruire l'iter della pratica per riscontrare eventuali responsabilità.

(4 - 02261)

**DAMAGIO.** — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle partecipazioni statali ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Premesso:

che il 15 settembre 1981 è scaduta la proroga della cassa integrazione straordinaria in favore dei lavoratori edili e metalmeccanici delle imprese operanti all'interno dello stabilimento ANIC di Gela;

che, in conseguenza, 620 lavoratori rischiano il licenziamento, rendendo drammatica la già grave situazione occupazionale della zona del gelese, che registra oltre 5.000 disoccupati;

che il piano delle Partecipazioni statali per la ristrutturazione del settore della chimica pubblica prevede il collocamento in cassa integrazione di circa 1.000 lavoratori chimici dello stabilimento ANIC di Gela, senza precisare tempi e modi per il loro rientro;

che, a fronte di tale ulteriore riduzione dei livelli occupazionali del territorio gelese, l'anzidetto piano indica un solo investimento per l'impianto di cloro-soda, per un ammontare di lire 2 miliardi circa, pari allo 0,7 per cento degli investimenti complessivi dell'intero settore della chimica pubblica,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali provvedimenti urgenti si intendono adottare per un ulteriore periodo di proroga della cassa integrazione straordinaria in favore dei 620 lavoratori dell'indotto dello stabilimento ANIC, ma con una diversa e più sistematica articolazione, di concerto con la Regione Sicilia, per l'istituzione di corsi di formazione professionale che consentano di riqualificare ed utilizzare, gradualmente, i lavoratori in settori produttivi diversificati;

quali iniziative si intendono intraprendere per rivedere, con l'intervento necessario e di competenza nella Regione Sicilia, il programma operativo del progetto speciale n. 2 della Cassa per il Mezzogiorno per l'inclusione ed il finanziamento delle seguenti opere infrastrutturali da realizzare nel territorio di Gela:

a) completamento della rete idrica e fognaria a servizio della città di Gela;

b) asse viario industriale (secondo lotto);

c) viabilità principale nella città e bretelle stradali di collegamento tra la zona industriale, la città e la grande viabilità esterna;

d) interventi nella zona a monte del porto-rifugio a difesa della viabilità di collegamento tra la zona industriale ed il quartiere Macchitella, sino alla strada statale n. 115, e per evitare il fenomeno dell'interrimento ed aumentare l'agibilità del porto;

e) dotazione del porto industriale di macchine, mezzi e strutture che consentano la continuità e la funzionalità operativa ai lavoratori della locale compagnia portuale.

(4 - 02262)

#### Interrogazioni, da svolgere in Commissione

**P R E S I D E N T E .** A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso la Commissione permanente:

*7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):*

n. 3 - 01060, del senatore Chiarante su alcuni concorsi per l'accesso all'Amministrazione dei beni culturali;

n. 3 - 01061, dei senatori Chiarante e Ruhl Bonazzola, sui lavori di restauro del « Cenacolo » di Leonardo;

n. 3 - 01269, dei senatori Saporito e Jerolino Russo, sulla situazione di degrado

urbanistico dell'area di piazza Vittorio a Roma.

**Ordine del giorno  
per la seduta di martedì 6 ottobre 1981**

**P R E S I D E N T E.** Essendo stati esauriti tutti gli argomenti previsti per la corrente settimana dal calendario dei lavori dell'Assemblea, la seduta di domani, 2 ottobre, non avrà più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 6 ottobre, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

- I. Interpellanze.
- II. Interrogazioni.

La seduta è tolta (ore 20,10).

---

**Dott. FRANCESCO CASABIANCA**

Consigliere preposto all'Ufficio per la revisione e la pubblicazione dei resoconti stenografici dell'Assemblea